

CONFERIMENTO SUPPLENZE DOCENTI - PROCEDURA

NORMATIVA. Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’art. 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’art. 1, c. 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, l’art. 8, c. 5, che prevede la possibilità di delegare a scuole polo la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per specifiche classi di concorso. In base alla suddetta Ordinanza, ci sarà una procedura tutta nuova di istituzione delle graduatorie provinciali, l’altra di conferimento delle supplenze. La suddetta ordinanza si suddivide in 16 articoli e si riferisce al Regolamento delle supplenze per gli anni 2020/2021, 2021/2022. Regolamento supplenze docenti DM 13 giugno 2007 n. 131 (contiene le indicazioni generali e le procedure da utilizzare nell’attribuzione delle supplenze); Graduatorie di Circolo e di Istituto triennio 2017-2020 D.M. 1° giugno 2017, n. 374 (contiene indicazioni specifiche per il rinnovo delle graduatorie per il triennio 2017-2020); Decreto legge 210/2016 (Milleproroghe: ha prorogato di un anno il termine per l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento – GAE; conseguentemente le prime fasce delle graduatorie di istituto saranno aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020; le graduatorie di seconda e terza fascia sono state regolarmente aggiornate per il triennio 2017-2020 con il dm 374/2017); integrano la normativa di base, una serie di articoli del CCNL che regolano situazioni particolari e le circolari che ogni anno il MIUR pubblica con indicazioni operative per l’a.s. di riferimento (nota MIUR 37856/2018; Nota 38905/2019); in particolare il rapporto di lavoro instaurato con il docente a tempo determinato è regolato dal CCNL.

In base al decreto n. 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019 e al DL 22/20 convertito con modificazioni nella legge 41 del 6 giugno 2020, le supplenze saranno conferite attraverso:

- le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) oppure attraverso
- le Graduatorie di istituto.

NOTA 25089 DEL 6 AGOSTO 2021: CIRCOLARE ANNUALE DELLE SUPPLENZE - 2021/2022. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 25089 del 6 agosto 2021, la cosiddetta circolare delle supplenze.

Personale docente. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
 - b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'a.s e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario quale termine delle attività didattiche;
 - c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
1. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60.
 2. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i DS provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'art. 11 dell'OM 60/2020.
 3. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal DS nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Occorre evidenziare che, come disposto dall'art. 14 c. 2 dell'OM n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GPS, ai sensi dell'art. 2, c. 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale.

4. All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni viciniori, il DS si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza.

Qualora pervengano più istanze, i DS daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da

parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'art. 14.

Si richiama quanto previsto all'art. 8 dell'Ordinanza: l'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il DS che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'art. 2, c. 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. In caso di esito negativo della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza. Per i docenti, sono quindi confermati una serie di passaggi già previsti lo scorso anno:

- la distinzione tra supplenze annuali e al termine delle attività didattiche (30 giugno), che saranno gestite con la procedura informatizzata e sono di competenza degli Uffici scolastici provinciali, e supplenze brevi, di competenza delle scuole, che saranno gestite mediante graduatorie d'istituto;
- le MAD possono essere presentate solo dai docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d'istituto;
- ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto e che convalida i punteggi attribuiti all'aspirante;
- per i contenziosi in atto è ribadito che l'efficacia dell'inserimento con riserva nella I Fascia delle GPS può avvenire solo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL 2021

1. Nomine al 31 agosto finalizzate alla fase straordinaria di future assunzioni a TI con procedura informatizzata. Si tratta della fase straordinaria di assunzioni previste dall'art. 59 c. 4 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021 n. 106. La procedura prevede che, nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgano il percorso annuale di formazione iniziale e prova (art. 1 c. 117, della L. 13 luglio 2015, n. 107). In caso di valutazione positiva dello stesso i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione di servizio. In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021. Chi può partecipare a tale procedura?

Posti di sostegno: docenti iscritti nella I fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi

Posti comuni: docenti iscritti nella I fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi che hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l'a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l'anno in corso). Il servizio può essere svolto anche su altra classe di concorso/grado, purché su posto comune.

Il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006 - 2009.

2. Nomine da GPS finalizzate ai contratti a TD al 30 giugno e 31 agosto, con procedura informatizzata. L'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze avverrà nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 (h. 9,00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23,59). Attenzione ad alcuni passaggi.

- Mancata presentazione dell'istanza = rinuncia alla partecipazione alla procedura.
- Mancata indicazione di talune sedi = rinuncia per le sedi non espresse.
- Rinuncia all'incarico = preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
- Rinuncia espressa entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente = si può partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
- Mancata assegnazione dell'incarico per classi di concorso/tipo di posto/ sedi richieste = si può partecipare alle successive nomine a tempo determinato.

1. L'attribuzione dei contratti avverrà con procedura informatizzata e una parte delle nomine saranno finalizzate alle assunzioni previste dal D.L. 73/2021, in questo contesto la nostra richiesta di prevedere espressamente la pubblicazione, da parte degli USR, degli esiti delle attribuzioni dei contratti finalizzati alle assunzioni sia tempo indeterminato che determinato è un tema centrale nelle nostre rivendicazioni per la tutela dei diritti dei docenti coinvolti.

2. Il Ministero non ha fornito chiarimenti sul tema della decadenza da altre graduatorie dopo il superamento del periodo di formazione e prova (rimane incerta l'applicazione dell'art. 399 del TU per i docenti assunti in ruolo con riserva, ad esempio i diplomati magistrali con vertenza in atto).

3. Garantire che i docenti presenti nelle graduatorie di posto comune possano optare per il posto di sostegno, in coda rispetto agli iscritti in GPS di 1 e 2 fascia sostegno, senza penalizzazioni. Nella Circolare la questione non è menzionata, ma nell'informativa con il gestore ci è stato assicurato che questa opzione, che deriva da quanto previsto dall'art. 12 c. 7 dell'OM 60/2020, sarà esprimibile.

4. In relazione alle assunzioni a tempo determinato non coinvolte nelle procedure di cui all'art. 59 del D.L. 73/21 è stato chiarito che dopo l'individuazione il candidato possa comunicare la rinuncia in un lasso di tempo breve (con gli effetti di cui all'art. 14 c. 1 lettera a) punto i) dell'OM 60/20).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – 2021/2022. Per accedere all'istanza si seleziona la finestra dedicata sul sito del Miur, "Istanze OnLine". Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:

- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), credenziali dell'area riservata del Ministero in corso di validità.

L'utente deve essere abilitato al servizio "Istanze on line (POLIS)".

A chi è rivolta l'istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze? Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS. Esistono due istanze differenti per le nomine previste dal D.L. 73/2021, art.59 c. 4 e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche? E' disponibile una sola istanza "Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze" a cui si potrà accedere dal banner

presente sulla home page di Istanze online. I Dati anagrafici e Dati di recapito sono quelli presenti negli archivi di Polis, dichiarati dal candidato in fase di registrazione o modificati dal candidato stesso. Per l'eventuale modifica il candidato dovrà accedere alle apposite funzioni di gestione dell'utenza "Polis".

A cosa serve la funzione "Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 c. 4"? La sezione può essere compilata da parte degli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia, compresi quelli degli elenchi aggiuntivi.

La funzione consente di:

- dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 c. 4
- visualizzare i titoli di servizio presenti sul sistema informativo
- caricare ulteriori titoli di servizio.

I servizi validi sono solo quelli prestati presso le istituzioni scolastiche statali, dall'anno scolastico 2010/11 all'anno scolastico 2020/21. Devono indicare puntualmente i servizi solo gli aspiranti che intendono partecipare per il posto comune e che con i servizi registrati sul fascicolo personale non raggiungono il requisito dei tre anni previsto dalla normativa. Si ricorda che la singola annualità deve essere di almeno 180 giorni. Qualora il servizio prestato non raggiunga i 180 giorni, ma ricada nelle condizioni di cui all'art. 11 c. 14 della legge 124/99 (dal 1 febbraio agli scrutini finali), l'aspirante deve indicare puntualmente il servizio al fine di poterlo caratterizzare come tale.

Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 73/2021, art.59 c. 4) e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche? All'interno dell'Istanza esistono due sezioni: Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 73/2021, art.59 c. 4): da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal (D.L. 73/2021, art.59 c. 4).

Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche: può essere compilata da tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l'aspirante ha l'inclusione in graduatoria.

E' possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune e/o Distretto).

Per maggiori informazioni sulla compilazione di questa schermata si rimanda al documento Supplenze 2021-22: Focus sulla scelta delle preferenze, disponibile, insieme alla guida per l'uso della compilazione dell'Istanza, nello spazio web dedicato alle Supplenze, nella sezione specifica "informazioni utili".

Dopo l'inoltro della domanda, l'aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell'inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro. In caso di annullamento dell'inoltro, il nuovo inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nella sezione "Precedenze di cui alla L. 104 del 5 febbraio 1992" è possibile allegare dei documenti all'Istanza. Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l'aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato pdf o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.

NOMINE AL 31 AGOSTO FINALIZZATE ALLA FASE STRAORDINARIA DI FUTURE ASSUNZIONI A TI CON PROCEDURA INFORMATIZZATA. Si tratta della

fase straordinaria di assunzioni previste dall'art. 59, c. 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106. Il percorso delineato dalla norma prevede che, nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgano il percorso annuale di formazione iniziale e prova (art. 1, c. 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107). In caso di valutazione positiva dello stesso i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021.

Chi può partecipare a tale procedura?

Posti di sostegno: docenti iscritti nella I fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi

Posti comuni: docenti iscritti nella I fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi che hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l'a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l'anno in corso). Il servizio può essere svolto anche su altra classe di concorso/grado, purché su posto comune.

Il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006 - 2009.

Al termine del percorso, si legge nel provvedimento, "il candidato è assunto a tempo indeterminato dal primo settembre 2022".

Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un'unica Regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità di servizio specifico. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021 da definirsi con decreto del Ministero dell'Istruzione.

Nel limite dei posti, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Istruzione. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui suddetti posti vacanti e indisponibili che vengono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022\23 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Le graduatorie di merito regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all'art. 1, c. 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

E' stato approvato anche un emendamento per la stabilizzazione di insegnanti di sostegno. In questo caso, la norma comprende tutti coloro che siano specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021 e dunque anche coloro che si stiano specializzando. In sostanza, potrà entrare in ruolo anche chi sta terminando ora la formazione. I docenti verranno assunti a partire dal prossimo anno scolastico a

tempo determinato e, dopo l'anno di prova e la relativa valutazione finale (stabilita dal Ministero con specifico provvedimento), a tempo indeterminato.

Quindi, per quanto riguarda gli aspiranti assunti dalle Gps di prima fascia, in seguito allo svolgimento dell'anno di formazione e prova, il comitato di valutazione dovrà esprimere un giudizio sul docente.

Se tale giudizio sarà negativo, l'insegnante, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova e di conseguenza non potrà accedere alla prova disciplinare finale.

Se, invece, superato l'anno di prova e formazione, il docente riceve un giudizio negativo relativo alla prova disciplinare, tale giudizio comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo. Pertanto, il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

SUPPLENZE GPS 2021/22, PRIORITÀ AI DOCENTI ABILITATI O SPECIALIZZATI.

Gli aspiranti che si abilitano o specializzano, nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), hanno la priorità assoluta nell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, previa presentazione di apposita istanza. Così dispone il DM n. 51/2021, sulla base di quanto previsto dall'OM 60/2020.

La previsione succitata permette agli aspiranti, che si abilitano o specializzano su sostegno successivamente al 31 luglio 2021, data ultima di conseguimento del titolo ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi suddetti, di sfruttare i predetti titoli ed avere attribuite le eventuali supplenze prima dei colleghi che ne sono privi.

GPS ELENCHI AGGIUNTIVI PRIMA FASCIA (OM 60/2020). L'art. 10 dell'OM 60/2020 è quello che predispose la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, in attesa della ricostituzione delle medesime (GPS). Il c. 3 del medesimo art. 10, in riferimento agli aspiranti che non riescono ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi, così detta:

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al c. 1:

- a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.
- b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

Tale previsione è ulteriormente specificata nel DM 51/2021. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno.

La disposizione normativa, dunque, come detto sopra, offre la possibilità a chi non si inserisce negli elenchi aggiuntivi, in quanto ha conseguito il titolo successivamente alla data prevista ai fini dell'inserimento nei medesimi (elenchi), di avere la priorità nell'attribuzione delle supplenze tra gli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.

In pratica, qualora si debba attribuire una supplenza su posto comune o di sostegno dalla II fascia delle GPS o dalla terza delle GI, gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione, non inseriti negli elenchi aggiuntivi (alla I fascia delle predette GPS o in quelli delle corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia), hanno la priorità rispetto agli altri colleghi della medesima graduatoria indipendentemente dal punteggio, previa presentazione di un'apposita domanda.

Schematizzando, ai fini dell'attribuzione di una supplenza su posto comune da GPS, l'ordine da seguire è il seguente:

- docenti abilitati prima fascia;
- docenti abilitati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- docenti abilitati con priorità inseriti nella seconda fascia;
- docenti non abilitati seconda fascia.

Ai fini dell'attribuzione di una supplenza su posto di sostegno da GPS, l'ordine da seguire è il seguente:

- docenti specializzati prima fascia;
- docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- docenti specializzati con priorità inseriti nella seconda fascia;
- docenti non specializzati seconda fascia.

Come leggiamo nel summenzionato art. 4 del DM 51/2021, le domande di precedenza nell'attribuzione delle supplenze dei docenti che si abilitano o specializzano nelle more della costituzione (o meglio ricostituzione) degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia:

- vanno inoltrate allo stesso ATP destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia (inviate entro il 6 agosto 2020) e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22;
- sono presentate telematicamente tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali ministeriali rilasciate in precedenza (tali credenziali si possono utilizzare sino al 30 settembre 2021) o con credenziali SPID (le uniche utilizzabili dopo il 30 settembre 2021);
- si presentano in seguito ad apposito Avviso del MI, che ne fissa le date di presentazione e fornisce tutte le indicazioni utili;
- sono valutate dall'ATP, ai fini dell'attribuzione della succitata priorità.

Non è prevista alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie, ossia dei titoli presentati in fase di inserimento nelle GPS entro il 6 agosto 2020.

MAD E PRIORITA'. Ricordiamo che il medesimo DM 51/2021 contiene un'apposita disposizione relativa alle MAD, prevedendo che gli aspiranti abilitati o specializzati, non inseriti in nessuna graduatoria provinciale e di istituto, hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato, attraverso la domanda di messa a disposizione, per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli.

IMMISSIONI IN RUOLO DA PARTE DELL'UST. Alla fine di agosto gli Uffici scolastici provinciali provvedono alle immissioni in ruolo.

SUPPLENZE ANNUALI E SUPPLENZE BREVI. Le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente

tali per tutto l'anno scolastico e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, saranno attribuite attingendo dai seguenti canali:

Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche

- GAE;
- GPS;
- Graduatorie di istituto

Supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).

- Graduatorie di Istituto

Le tipologie di supplenze sono le seguenti:

- fino al 31 agosto;
- fino al 30 giugno;
- temporanee (al massimo fino all'ultimo giorno di lezione).

Per l'attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno si utilizzano le GaE (Graduatorie ad esaurimento). Per i posti residui dalle GaE sarà possibile attingere dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Per le supplenze temporanee, si utilizzeranno le graduatorie d'istituto e rimarranno di competenza delle scuole.

GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS). Gli Uffici territoriali attingeranno dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso. Le GPS saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, residue dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia, ma per più classi di concorso.

Le GPS, divise in prima e seconda fascia, sono costituite da aspiranti che in possesso dei titoli richiesti, presentano istanza per una sola provincia, (art.3 c. 2). I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti nell'istanza compilata. I titoli dichiarati dell'aspirante sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, (art. 3 c. 3)

I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, (art.3 c. 4).

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono divise in:

- prima fascia: soggetti in possesso dell'abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
- seconda fascia: studenti che nell'anno accademico 2020/21 si iscrivono al quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria se hanno rispettivamente almeno 150 e 180 CFU entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso sono suddivise in:

- prima fascia: soggetti in possesso dell'abilitazione
- seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti): soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU (laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche); soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado (titolo previsto dal DM 59/2017); precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU);
- seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso; diploma + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017; soggetti con titolo di accesso + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal DM 59/2017); soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono così suddivise:

- prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
- seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
 - per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
 - per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS).

1) Alla prima fascia GPS accedono i docenti in possesso di abilitazione.

2) Alla seconda fascia delle GPS accedono:

infanzia e primaria: studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

secondaria I e II grado:

- a. laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche oppure
- b. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- c. precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)

- d. ITP: titolo di studio per l'accesso alla tabella B del DPR 19 /2016 ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
- e. titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,

più uno dei seguenti requisiti:

- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

personale educativo:

precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto terza fascia triennio 2017/20 oppure

abilitazione per la scuola primaria oppure

diploma di laurea in Pedagogia, diploma di Laurea in Scienze dell'educazione, LS 65, LS 87, LM 57, LM85 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nelle graduatorie III fascia del personale educativo laurea in Scienze dell'educazione L19 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o inserimento nella III fascia del personale educativo

sostegno:

docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/20 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia.

Licei Musicali: aspiranti che:

- privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:
 - a) dei titoli previsti dall'allegato e al DM 9 maggio 2017, n. 259;
 - b) dei 24 CFU, crediti formativi universitari o accademici.

TITOLI DI STUDIO E CLASSI DI CONCORSO. I titoli di studio previsti per l'accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017. Nelle Tabelle A e B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

PROCEDURA TELEMATICA. Ogni Ufficio scolastico provvederà a pubblicare sul proprio sito la procedura telematica. Il docente sceglie la provincia (anche diversa rispetto a quella di inserimento del 2017) e potrà iscriversi, in base al proprio

punteggio, alle GPS. In questo modo parteciperà alle supplenze conferite fino al 31 agosto o 30 giugno residue dopo l'assegnazione alle graduatorie ad esaurimento. In aggiunta, ogni docente potrà iscriversi alle Graduatorie d'Istituto scegliendo fino a venti scuole per l'attribuzione delle supplenze temporanee (al massimo fino all'ultimo giorno di lezione), che continueranno ad essere assegnate dai DS.

ISTRUZIONI SIDI PER VISUALIZZARE E SCARICARE LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA.

Effettuare la profilazione con le istruzioni allegate a parte.

Aprire la home page del portale SIDI.

Selezionare Reclutamento personale scuola.

Scegliere la voce di menu Graduatorie provinciali di supplenza.

Scegliere come profilo Scuola.

Il menu a sinistra riporta la voce Graduatorie provinciali di supplenza.

Espanderla (cliccando sopra al link).

Scegliere la voce Visualizzazione graduatoria.

Si entra nell'ambiente di ricerca.

Scegliere come tipo di visualizzazione Graduatoria istituto.

Selezionare con l'apposito menu la graduatoria della classe di concorso.

Per effettuarne la pubblicazione legale è necessario nascondere i dati sensibili (lasciare solo Cognome e nome, posizione in graduatoria e punteggio).

Selezionare la voce Excel per scaricare la graduatoria.

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO. Saranno utilizzate dai DS per l'attribuzione delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole. Ogni aspirante docente può scegliere al massimo 20 scuole. Le graduatorie di istituto, come sempre, saranno costituite da tre fasce:

- a) prima fascia (con validità annuale), già aggiornata lo scorso anno in contemporanea alle GAE: aspiranti inseriti nelle GAE;
- b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) (ex seconda fascia di istituto), quindi aspiranti docenti non inseriti nella GAE forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso;
- c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.

L'iscrizione nella seconda e/o terza fascia di istituto, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, è facoltativa e avviene con modalità telematica in contemporanea all'iscrizione nelle Graduatorie provinciali. Per ogni Istituzione viene predisposta una graduatoria per ciascun tipo di posto e per ciascuna classe di concorso in riferimento agli insegnamenti effettivamente impartiti nella scuola.

Le graduatorie hanno validità triennale e vengono aggiornate annualmente. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti GAE e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale. Le GI vengono utilizzate per la copertura dei seguenti posti:

supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività che non sia possibile coprire con le GPS e con il personale incluso nelle GAE;

supplenze brevi per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti disponibili, per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre.

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO E CANDIDATI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68 DEL 1999 (CATEGORIE PROTETTE) ISCRITTI NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. Nell'OM n. 60/2020 c'è un paragrafo che, se mal interpretato da alcuni docenti, rischia di creare confusione ed errori. Si tratta dell'art. 7 Istanze di partecipazione c. 4 lettera h): "i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta". Per "candidati interessati" non si intende tutti i docenti che vorranno iscriversi nelle GPS/graduatorie di istituto. Solo chi è inserito nel collocamento obbligatorio deve produrre la certificazione di disoccupazione. Nessun obbligo generalizzato di produrre la certificazione di disoccupazione. Solo i candidati di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999 (cioè le categorie protette) devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. Le categorie protette previste sono:

A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

B Invalido di guerra

C Invalido civile di guerra

D Invalido per servizio percentuale di invalidità superiore al 33%;

E Invalido del lavoro o equiparati

M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

N Invalido civile grado superiore al 45%

P Non vedente o sordomuto

Riserve di posti per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Come indicato all'art. 12 c. 12 dell'OM. 60/2020 le riserve dei posti valgono per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE e Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Non valgono invece per l'attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.

Quanti posti spettano alle categorie riservate. La definizione delle quote di riserva, ossia il numero di posti da destinare al personale che usufruisce della riserva ai sensi della medesima legge, si fa in base alla legge n. 68/99 e alla C.M. 248 del 7 novembre 2000 e si fa innanzitutto per le nomine in ruolo. Se residuano posti destinati alle categorie protette, si passa alle GaE e quindi alle GPS.

Nell'assegnazione delle supplenze il personale docente ed educativo iscritto nelle GaE e nelle GPS beneficiario della legge 68/99 ha diritto quindi alla riserva dei posti. Per le supplenze le istruzioni da seguire per il calcolo sono quelle impartite con l'allegato A istruzioni operative per le immissioni in ruolo. L'Ufficio Scolastico, attraverso gli appositi tabulati (alcuni li pubblicano, altri no) verificano che dopo le

immissioni in ruolo 2020/21 le aliquote previste non siano sature (invalidi: 7%; Orfani e categorie equiparate -coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, c. 2 della legge n. 407/98: 1%). La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso. Si calcolano quindi i posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi, orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.

In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti; la GAE deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della L. 68/1999.

Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza.

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

Ulteriori riserve operanti su assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali. Ai sensi dell'art. 18, c. 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del d.lgs. 66/2010 artt. 678, c. 9, e 1014, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Ai sensi dell'art. 678,-c. 9 -e dell'art. 1014, c. 4, del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.

GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE SU SOSTEGNO. Per il sostegno sono previste due fasce.

- Prima fascia: comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado.
- Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/20 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell'abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia.

E' prevista quindi la creazione di una fascia apposita per docenti con tre anni di servizio specifico su sostegno (tre anni di servizio su sostegno danno diritto alla precedenza, tre anni su posto comune no). Pertanto i docenti di seconda fascia, cioè i docenti che hanno lavorato per tre anni su sostegno nel relativo grado pur senza titolo di specializzazione potranno usufruire di una precedenza ai fini delle supplenze. Tale "privilegio" risponderebbe alla particolare natura dell'insegnamento su posto di sostegno che presuppone una preparazione specifica e non trova analogo corrispondente negli incarichi di supplenza su posto comune. L'abilitazione si acquisisce con lo specifico corso di specializzazione.

Per la scuola secondaria di II grado, l'art 15 del D.L. 104/2013 ha abolito le aree disciplinari del sostegno e pertanto, a partire dall'a.s. 2014/2015, ad esclusione della prima fascia, gli aspiranti sono inclusi in un unico elenco di sostegno in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado e col punteggio correlato a tale graduatoria.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE SARANNO PUBBLICATE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SINGOLE SCUOLE. La pubblicazione delle Graduatorie per le supplenze anno scolastico 2020/21 è suddivisa in due parti. C'è la pubblicazione delle graduatorie provinciali (GPS), che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando in questi giorni e c'è la pubblicazione delle graduatorie di istituto, che compete ai Dirigenti Scolastici delle singole scuole. I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado procederanno con apposito provvedimento alla pubblicazione delle graduatorie d'istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza, non appena saranno fornite dal Gestore del SIDI. Le graduatorie di istituto saranno suddivise in tre fasce:

- la prima fascia corrisponde all'attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che hanno scelto nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che hanno scelto, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati).

Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22. I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia saranno invece determinati sulla base dei dati presentati per l'iscrizione nelle GPS.

LE SUPPLENZE TEMPORANEE. I docenti hanno potuto scegliere, nella stessa provincia di inserimento, fino a 20 scuole per coprire le supplenze brevi e saltuarie (fino a venti scuole si intende per ogni classe di concorso, posto di insegnamento o posto di sostegno). Saranno comunque assegnate da graduatorie di istituto eventuali supplenze al 31 agosto e 30 giugno non assegnate da GaE e GPS per mancanza di aspiranti. Si tratta di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico. Il contratto per supplenza temporanea può avere come durata massima fino all'ultimo giorno di lezione (data di solito diversa in ciascuna Regione). Le supplenze temporanee saranno assegnate dai Dirigenti Scolastici, che scorreranno gli elenchi a disposizione.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE DOMANDE. Le novità previste sul rinnovo delle graduatorie di seconda e terza fascia d'istituto e la loro trasformazione in provinciali, riguardano anche la procedura di gestione delle domande. Prima di questo rinnovo, l'iscrizione alle graduatorie di II e III fascia d'istituto prevedeva la compilazione telematica dell'istanza che veniva inviata a una prescelta istituzione scolastica che ne curava la validazione, il calcolo del punteggio e la conservazione. La successiva compilazione del modello B permetteva al candidato di poter scegliere le 20 sedi a cui inviare la propria candidatura, ma solo dopo la validazione da parte della prima scuola. Il nuovo procedimento per riapertura e aggiornamento graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, rivede anche la procedura di

validazione e definizione delle graduatorie, che ora compete dagli Uffici scolastici territoriali con il possibile supporto delle istituzioni scolastiche. Con questa novità le segreterie delle scuole saranno alleggerite da un compito gravoso. Inoltre permetterà di avere una maggiore uniformità nella valutazione delle istanze, riguardo al calcolo dei punteggi e anche alla validazione dei titoli di accesso alle singole classi di concorso. Nella nuova procedura rimane la consueta scelta, da parte dell'aspirante docente, di una sola provincia di destinazione. Il docente parteciperà per tutta la provincia all'attribuzione delle supplenze residue al 30 giugno e 31 agosto dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE. PRECARIATO, SCADENZA CONTRATTI AL 31/8 NON 30/6 SE IL POSTO È VACANTE: IRRILEVANTE DA QUALE GRADUATORIA SI CHIAMI. Con l'Ordinanza della Cassazione Civile 7681/2022 si confermano gli orientamenti in materia che vogliono l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati al 30/6 anziché al 31/8 su posti vacanti. Con sentenza la Corte d'Appello confermava la decisione resa dal Tribunale rigettando la domanda proposta da un dipendente ATA non di ruolo, per il profilo di "Assistente Tecnico" con la quale agiva per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine finale ai contratti a tempo determinato stipulati con il DS, termine fissato, in violazione dell'art. 4, c. 1 L. 124/1999, al 30.06 di ogni anno anziché al 31.08, come avrebbe dovuto per essere stato il lavoratore nominato supplente su di un posto vacante nell'organico di diritto ed avendo perciò diritto a supplenze annuali. La decisione della Corte derivava dall'aver questa ritenuto essere presupposto indefettibile per il conferimento della supplenza annuale l'inserimento nelle graduatorie permanenti che a sua volta postula la contemporanea ricorrenza di un posto vacante, presupposto che ha ritenuto non ricorrere nella specie per non essere il ricorrente iscritto nelle graduatorie permanenti ed essendo queste esaurite di modo che l'Amministrazione Scolastica non poteva che attingere dalle graduatorie di istituto con conseguente stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. È irrilevante da quale graduatoria si chiami, la scadenza dei contratti deve essere al 31/8 non 30/6 se su posto vacante. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore richiamando il suo pregresso orientamento (cfr. Cass. n. 15217/2017 e Cass. n. 6445/2020) secondo cui il criterio discrezionale per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall'emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell'aspirante all'assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall'art. 4 L. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E CONFERIMENTO DELEGA ALLE ISTITUZIONI. Per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS gli Uffici scolastici territoriali potranno avvalersi della possibilità di delega e potranno quindi incaricare ad espletare la procedura le istituzioni che avranno comunicato la propria

disponibilità. Le scuole incaricate svolgeranno la valutazione attraverso il sistema applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione.

DATI DEI DOCENTI NELL'ANAGRAFE TELEMATICA NAZIONALE. La procedura telematica permetterà di archiviare i dati degli aspiranti docenti nell'anagrafe telematica nazionale dei docenti. Lo scopo di questo data base sarà quello di fornire ai genitori uno strumento in più per la valutazione delle istituzioni scolastiche, attraverso l'analisi on line del curriculum dei docenti e di porre le basi a una ragionata e funzionale carriera del corpo docente.

CONVOCAZIONI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Art.2 c. 7: L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal DS nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Non viene inoltre specificato come avverranno le convocazioni da GPS ma nell'ordinanza all'art. 3 c. 4 si legge "Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica ". La convocazione dei docenti per il conferimento di supplenze annuali avverrà seguendo l'ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi le GPS di prima e quindi seconda fascia. Durante la fase di attribuzione delle supplenze, i dati saranno continuamente aggiornati al fine di tracciare tutte le operazioni che saranno poi rese pubbliche nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale.

Le supplenze saranno conferite mediante accettazione scritta da parte degli aspiranti collocati in GAE e in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

I docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno saranno i primi ad essere convocati rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Per quanto riguarda le supplenze brevi, continueranno ad essere gestite dalle singole scuole che invieranno ai docenti una email personale (indicata nella domanda) per la convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore contenente tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, ore).

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DISPONIBILITÀ DEI POSTI. A fine agosto verranno pubblicate sui siti degli uffici competenti le graduatorie provinciali per le supplenze 2020/21. Successivamente saranno rese pubbliche le disponibilità e le sedi per le supplenze sul sito dell'Ufficio territoriale competente.

GLI EFFETTI DI UN DINIEGO DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE. Cosa succede in caso di mancato perfezionamento o di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro? In base all'ordinanza ministeriale, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta:

– per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio, dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della

possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;

- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;

– supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
- la mancata risposta, nei termini, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal DS (D.M. 131/2007). Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal DS e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali, il 31 agosto; per le supplenze temporanee, fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le altre supplenze temporanee, fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La Nota MIUR 2116/2015 ha chiarito che il divieto di nomina del supplente il primo giorno di assenza del docente non va rispettato qualora sia a rischio la garanzia dell'offerta formativa con le risorse disponibili. Per il personale ATA, l'assunzione di supplenti è possibile a partire dal primo giorno di assenza, solo nel caso in cui sia a rischio il diritto allo studio e alla sicurezza.

COMPLETAMENTO ORARIO. Ai docenti assegnatari di cattedre ad orario non completo, è data la possibilità di completare l'orario esclusivamente nell'ambito della Provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze di cui all'art. 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

MAD – MESSE A DISPOSIZIONE. Per l'assegnazione delle supplenze residue, i Dirigenti scolastici utilizzeranno le MAD - domande di messa a disposizione. Queste sono richieste presentate individualmente da ogni docente alle singole istituzioni scolastiche. Le MAD possono essere inviate o compilando gli specifici moduli che ogni singola istituzione pubblica sul proprio sito istituzionale o via PEC o via mail.

SUPPLENZE SU SOSTEGNO SENZA TITOLO DA GRADUATORIE INCROCIATE. Per le supplenze su sostegno, l'OM n. 60/2020 ha introdotto delle modifiche all'assegnazione dei contratti assegnati a docenti privi della relativa specializzazione, dalle cosiddette "graduatorie incrociate".

GPS sostegno II fascia. L'attribuzione delle supplenze su sostegno a docenti privi di specializzazione, individuati tramite l'incrocio delle graduatorie, è quella che ha portato alla costituzione della II fascia GPS sostegno, alla quale si accede con tre anni di servizio relativi al grado di scuola richiesto. Le supplenze sono state conferite dai DS.

Le supplenze da GPS sostegno vengono assegnate, se hanno termine 31 agosto o 30 giugno, dall'ufficio Scolastico scorrendo:

- elenchi aggiuntivi GaE
- prima fascia GPS sostegno
- seconda fascia GPS sostegno.

Esaurimento delle GPS e supplenze sostegno al 30 giugno o 31 agosto. In caso di esaurimento delle specifiche GPS l'OM n. 60/2020 introduce una significativa novità. Come indicato all'art. 12 c. 4 – 7 sarà l'Ufficio scolastico a procedere all'individuazione del supplente privo di specializzazione da graduatoria incrociata. Si procederà attraverso lo scorrimento delle GaE se ancora esistenti e con aspiranti, per poi passare in subordine alle GPS del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. Quindi:

- GaE
- GPS posto comune del relativo grado, individuando la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio

Supplenze temporanee sostegno. Il punto di riferimento è il c. 18 dell'art. 13 dell'OM 60. In riferimento alle supplenze temporanee, si scorreranno le graduatorie d'Istituto seguendo il seguente ordine:

- aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
- aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'art. 12, c. 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
- aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'art. 12, c. 7, riferito alla migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il DS provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della Provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Nel caso di irreperibilità del docente da tutte le graduatorie sarà possibile ricorrere alle MAD. Secondo quanto stabilito nella circolare MI del 5 settembre 2020, il DS potrà prendere in considerazione esclusivamente la MAD di docente non inserito in alcuna graduatoria e che abbia presentato istanza in una sola provincia.

GRADUATORIE DI ISTITUTO E FINESTRE. Le finestre, disciplinate dal novellato DM 326/2015, permettono ai docenti, che si abilitano dopo l'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di inserirsi in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia. Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano dopo l'aggiornamento triennale, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno. Il DM n. 666/2019 modifica il DM 326/2015 e il sistema delle finestre di integrazione delle graduatorie di Istituto: le finestre non sono più semestrali e diventano annuali.

Secondo il DM 326/2015, i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno, in attesa dell'aggiornamento triennale della I, II e III fascia delle graduatorie di istituto (il triennio vigente è il 2017/20), possono chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, secondo la rispettiva finestra. Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno possono chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

Stando al citato DM 326/2015, le finestre previste sono due per ciascun anno scolastico: quella di febbraio e quella di agosto.

Il DM 666/2019, come detto sopra, ha modificato il DM 326/2015, prevedendo che i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° ottobre di ciascun anno, possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento. Allo stesso modo, i docenti (primaria, infanzia e secondaria) che si specializzano entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, relativi alla rispettiva finestra di inserimento.

Stando al nuovo DM, non avremo più due finestre semestrali ma una sola finestra annuale, in corrispondenza del 1° ottobre.

ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS. I soggetti che conseguono l'abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, dai quali attingere con priorità rispetto alla seconda fascia. Questa indicazione potrebbe interessare i docenti che si apprestano alla selezione per l'accesso al TFA sostegno V ciclo. Il corso si svolgerà inevitabilmente a partire dall'autunno 2020 e – in base al DM n. 41 del 28 aprile 2020 potrà concludersi entro luglio 2021.

ABOLIZIONE DIVIETO SUPPLENZE OLTRE 36 MESI. Con la L. 96/2018 (art. 4-bis) è stato abolito il c. 131 della legge 107/2015, che vietava di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, oltre 36 mesi anche non continuativi, con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. La L. 107/2015 prevedeva il divieto di assegnare incarichi ai docenti con oltre 36 mesi di servizio (sentenza della Corte di giustizia del 2014. Dal 1° settembre 2016 sussisteva il limite di 36 mesi per i contratti a tempo determinato su posti vacanti. Solo su posti vacanti? Restava fermo il diverso orientamento della Corte di Cassazione sulla base del carattere di specialità della normativa della scuola rispetto al settore privato. Come detto, il Decreto dignità, convertito in legge n. 96/2018, ha abolito il suddetto c. 131 della legge 107/2015 e il relativo divieto, come leggiamo nell'art. 4 bis. Rimane in ogni caso la sentenza della Corte di giustizia dell'UE. Le supplenze fino al 30 giugno, cd. temporanee in quanto disposte su posti non vacanti per esigenze temporanee, invece, sono disciplinate dalla L. 124/1999 e dal T.U. istruzione.

AGGIORNATO AD OTTOBRE 2021. SUPPLENZE SU SPEZZONI PARI O INFERIORI A SEI ORE SETTIMANALI: IL DOCENTE PRECARIO HA ANCORA LA PRIORITÀ PER COMPLETARE ORARIO? Numerose disposizioni normative si sono succedute negli anni in riferimento alle Supplenze ed annesse assegnazioni di spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali. Le istituzioni agiscono spesso in maniera disomogenea applicando in maniera prioritaria ora il Regolamento delle Supplenze del 2007, ora l'Ordinanza ministeriale n. 60/2020. La questione gira tutta intorno alla precedenza riguardo il conferimento di tali ore: se al Docente di ruolo con o senza abilitazione, o all'insegnante supplente con orario ridotto che vorrebbe vedersi garantito il diritto al completamento del suo orario di servizio.

Attribuzione delle ore eccedenti finalizzate al completamento dell'orario di servizio. La materia è regolata dalla recente OM n. 60 del luglio 2020. Prima di procedere precisiamo che per Ore eccedenti si intende:

- le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti;
- le ore accettate volontariamente, per l'intero anno scolastico, fino ad un massimo di 6 ore eccedenti l'orario di servizio obbligatorio (ore di insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell'istituzione).

In base all'oggetto del nostro quesito, parliamo del secondo caso. Altra cosa sono le ore aggiuntive di insegnamento.

Cosa prevede l'O.M. 60/2020 e circolare supplenze 2021/22. Art. 2 c. 3:

“Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al c. 2, in applicazione dell'art. 22, c. 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il DS attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina”.

Ironia della sorte, il Ministero le definisce ore aggiuntive, ma nella prassi quotidiana delle Istituzioni la distinzione tra aggiuntive ed eccedenti è quella specificata sopra.

Da quanto disposto dalla predetta O.M. e dalle indicazioni fornite dalla circolare sulle supplenze a.s. 2021/22, possiamo affermare che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario:

- riguardano i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- sono attribuite dai dirigenti scolastici ai docenti dell'organico dell'autonomia (quindi ai docenti di ruolo della scuola interessata), in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina;
- sono attribuite come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali;
- sono attribuite se gli interessati esprimono il loro consenso in tal senso.

COSA SUCCEDE QUALORA NESSUN DOCENTE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DIA IL PROPRIO CONSENSO AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLE EVENTUALI ORE AGGIUNTIVE? La risposta è fornita dall'art. 2 c. 4 dell'OM 60/2020, in base al quale, in subordine a quanto detto sopra, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato.

Ordine di attribuzione degli spezzoni prima dell'O.M. n. 60 – Regolamento Supplenze 13 giugno 2007. Fino a poco tempo fa, terminate le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli UST o delle scuole polo, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati, venivano restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verificava la disponibilità, i quali attribuivano questi spezzoni secondo il seguente ordine:

- Ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell'orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
- Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
- Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi.

Solo dopo aver esaurito la terza fase, il DS ricorreva alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia. Sostanzialmente era (o ancora lo è?) in vigore il Regolamento delle Supplenze D.M. 131/2007

CONCLUSIONI. A fronte di una normativa diversificata negli anni i Dirigenti scolastici agiscono in maniera disomogenea. Due le principali fazioni:

- 1) Coloro che pongono in ordine di priorità i docenti con contratto a T.D. per completamento dell'orario di servizio (regolamento supplenze D.M. 2007 e l'art. 22 c. 4 della Legge 448/2001)
- 2) Coloro che seguono solo le ultime disposizioni normative (O.M. 60/2020 e circolare supplenze 2021/22 (e che quindi assegnano gli spezzoni in maniera prioritaria ai docenti di ruolo facenti parte dell'organico dell'autonomia con o senza abilitazione).

(DA VERIFICARE CON QUANTO DETTO IN PRECEDENZA) SUPPLENZE PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE SETTIMANALI - DOCENTI DI RUOLO ANCHE SENZA ABILITAZIONE PRECEDONO PRECARI CHE DEVONO COMPLETARE ORARIO. Il Regolamento delle Supplenze D.M. 131 del 13.06.2007 che per quasi 15 anni ha tutelato i diritti dei supplenti è stato integrato dalla modifica che l'OM. 60/2020 ha apportato al regolamento delle supplenze.

Cosa prevedeva il Regolamento delle supplenze

ART.1 c. 4 del Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007.

Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del c. 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Ordine di attribuzione degli spezzoni prima dell'OM n. 60

Fino allo scorso anno, terminate le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli UST o delle scuole polo, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati, venivano restituiti ai DS delle singole scuole in cui si verificava la disponibilità, i quali attribuivano questi spezzoni secondo il seguente ordine:

1. Ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell'orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;

2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi;
3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi.
4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, il DS ricorreva alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Cosa prevede l'OM 60 del 10 luglio 2020. Art.2 c. 3 dell'OM. 60:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al c. 2, in applicazione dell'art. 22, c. 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il DS attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

Quale ripercussione potrà avere la modifica introdotta dall'OM 60. La modifica della legge finanziaria del 2001 e del c. 4 dell'art. 1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli spezzoni pari inferiori alle 6 ore, fa esplicitamente riferimento al docente di ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato già in servizio presso quella istituzione, ai fini del completamento dell'orario. Ciò potrebbe comportare che il docente precario abilitato potrebbe perdere la possibilità di completare il suo orario, nel caso fosse in servizio per uno spezzone orario, ledendo il diritto al completamento, in quante le ore di cui avrebbe potuto usufruire saranno assegnate in prima istanza al docente di ruolo anche senza abilitazione. Questo riguarda solo il completamento orario nella scuola in cui è il docente è già in servizio.

Cosa prevede la legge 41/2020. Tale legge ha istituito le GPS ma non ha previsto una deroga alla legge finanziaria in relazione all'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore. E' dunque l'Amministrazione ad aver introdotto tale modifica nell'ordinanza sulle supplenze. Modifica che potrebbe comportare un danno per i docenti precari nel mettere in atto il completamento orario nella stessa scuola, che ad oggi è stato considerato un diritto e che continua ad essere previsto dalla Legge finanziaria 2001.

SUPPLENZE GPS E ITP: LE ISTITUZIONI DEVONO VERIFICARE IL TITOLO DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE. Il MI ha pubblicato in data 11-09-2020 la Nota recante "Chiarimenti in merito all'O.M. n. 60 riguardo le attività di convalida delle Graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto". Gli ambiti territoriali provinciali, le delegate scuole polo alla gestione delle GPS e gli istituti scolastici di prima supplenza, dovranno verificare che il Diploma di Istituto Tecnico Superiore rientri tra quelli rilasciati da determinate fondazioni ITS come da elenco sul sito INDIRE. Gli allegati A/5 e A/6 delle tabelle di valutazione titoli allegati all'Ordinanza n. 60/2020 ufficialmente pubblicata dal Ministero il 13 luglio 2020, descrivono quali titoli di accesso devono possedere gli aspiranti docenti ITP, insegnanti tecnico pratici, per accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto per il biennio 2020/21 e 2021/22.

Gli ITP sono gli Insegnanti Tecnico Pratici che con il diploma di istruzione secondaria di II grado che accedono alle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e Dm 259/2017.

ITP, Graduatorie provinciali prima fascia: titoli di accesso

- Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa oppure
- Titolo di abilitazione conseguito all'estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

ITP, Graduatorie provinciali seconda fascia: titoli di accesso

- Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
 - Titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,
- più uno dei seguenti requisiti:
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psyco-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
 - abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
 - precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso (per precedente inserimento il Ministero intende il triennio 2017/20).

Attenzione! Non va confuso il Diploma di Istituto Tecnico Superiore con il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. L'istituzione dovrà procedere alla verifica del titolo di accesso e avrà cura di verificare immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso. In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'art. 5, c. 1, lettera b), del D.lgs 59/17. Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il deperimento dalla relativa graduatoria. Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.

Per quanto riguarda il Diploma ITS, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link: <http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/>. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (congiunto ai 24 CFU) costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso, II FASCIA ITP; vengono attribuiti 12 punti più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 e ulteriori 4 punti se il titolo è stato conseguito con la lode. Il Diploma di Istituto Tecnico Superiore è un "altro titolo". Ciascun titolo vale 1,5 punti.

SUPPLENZE E DOCENTI DI RUOLO. I docenti di ruolo, iscritti o meno nelle GPS e/o nelle graduatorie di istituto, potranno essere interessati alle varie supplenze che possono essere loro attribuite nel corso dell'anno scolastico:

- supplenza su altra classe di concorso o grado di scuola, almeno al 30 giugno (art. 36)
- spezzoni pari o inferiori a 6 ore aggiuntive all'orario di cattedra (fino a 24 ore nella secondaria)
- posti residuati da GPS e graduatorie di istituto (circostanza ancora da chiarire)
- supplenze temporanee fino a 10 giorni.

POSTI DI POTENZIAMENTO E SUPPLENZE. I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 c. 95, della L. 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'art. 28, c. 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018.

Supplenze temporanee fino a 10 giorni docenti su posti di potenziamento. Il DS può, ai sensi dell'art. 1 c. 85 della L. 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Tale disposizione non prende in considerazione quanto disposto dall'art. 28 c. 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze fino a 10 giorni possano essere assegnate dal DS al docente su potenziamento solo per eventuali ore non programmate nel PTOF.

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO. Il DPR 19/2016 (come modificato dal DM 259/2017) ha proceduto alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso della scuola secondaria. Il decreto ha determinato la nascita di nuove classi di concorso, in cui sono confluite alcune delle vecchie, e ha dichiarato ad esaurimento alcune classi di concorso. Alla luce di quanto previsto dal succitato DPR, il decreto ministeriale 374/2017, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017-2020, ha previsto che per le classi di concorso ad esaurimento non potevano esservi nuovi inserimenti e restavano in III fascia soltanto coloro i quali vi erano già inseriti. Queste, come indicato dall'art. 4 bis del citato DM, sono le classi di concorso ad esaurimento:

A-66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ex A076

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena ex A086

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena ex A100

B29 Gabinetto fisioterapico ex C440

B30 Addetto all'ufficio tecnico; ex C010

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B32 Esercitazioni di pratica professionale ex C555

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 Il GRADO PERS. ITP (L. 124/99, Art.8 c.3)

Il prossimo aggiornamento, alla luce di quanto già stabilito dal DM 374/2017 in riferimento al DPR 19/2016, non dovrebbe prevedere l'inserimento delle classi sopra citate. I docenti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione nel precedente triennio (2016-2019), non potranno inserirsi per le classi di concorso in esaurimento. Potranno inserirsi per altre classi di concorso se in possesso dei titoli richiesti che, per la scuola secondaria, sono (congiuntamente): laurea + 24 CFU.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA I PRESCRITTI TITOLI DI STUDIO (ad esempio un anno di insegnamento con laurea, ma senza i 24 CFU). La Tabella B di valutazione dei titoli, relativa all'aggiornamento 2017/20, riguardo ai titoli di servizio "sezione D", prevede che i servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento. Il punto 3 della tabella prevede che il servizio sia valutabile, sempre per un massimo di 6 mesi, punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni per un totale di 3 punti.

DIVIETO DI SUPPLENZE FINO ALLA NOMINA DELL'AVENTE DIRITTO. L'art. 41, c. 1, del CCNL 2016-18 dispone che i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine finale e non possono più contenere la condizione risolutiva "sino ad avente titolo". Ciò anche quando si è in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie. Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre il succitato art. 41, c. 1. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. I contratti, in conclusione, devono recare in ogni caso il termine della supplenza, tuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie. Tutti i contratti, pertanto, devono avere un termine e devono contenere una clausola risolutiva espressa, come l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. Nel caso in cui le procedure di adeguamento delle graduatorie (elenchi aggiuntivi II fascia, elenchi sostegno) non si siano concluse entro l'inizio delle lezioni e si renda necessario attribuire supplenze, non è più possibile procedere alla stipula di contratti "fino all'avente titolo" in quanto l'art. 41 del CCNL 2018 dispone che i contratti a t.d. devono recare in ogni caso il termine. In questi casi il contratto stipulato in attesa dell'avente diritto potrà indicare la sua naturale scadenza e dovrà prevedere l'inserimento di una clausola risolutoria che ne definisca modalità e tempi di risoluzione.

Es. Ai sensi dell'art. 41 del CCNL 2018, il presente contratto cesserà di avere efficacia il giorno successivo all'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA. Per le graduatorie della scuola dell'infanzia e della primaria gli aspiranti di prima, seconda e terza fascia possono fornire esplicita disponibilità all'accettazione di supplenze pari o inferiori a 10 giorni. Nelle suddette graduatorie viene pertanto costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti che hanno la disponibilità per tale tipologia di supplenze brevi.

Il D.M. 335 del 23 aprile 2018 ha riconosciuto il servizio prestato nelle Sezioni Primavera a partire dall'a.s. 2007/2008 e la conseguente possibilità di aggiornare il punteggio già attribuito per effetto della domanda di iscrizione/aggiornamento di cui al DM 374/2017, contestualmente alle procedure di aggiornamento di cui al DDG 784/2018 e limitatamente alle graduatorie di seconda fascia di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Si riconosce il seguente punteggio:

- corrispondente ad un anno scolastico intero se si è prestato servizio per almeno 180 giorni, fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico;
- 1 punto per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 16 giorni di servizio fino ad un massimo di 6 punti.

ATTENZIONE. Per le graduatorie della scuola primaria viene inoltre costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento della lingua straniera. Attenzione ad utilizzare la graduatoria giusta.

SUPPLENZE 2020/21 E LE REGOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA: ORE DI PROGRAMMAZIONE, INGLESE, SPECIALIZZAZIONI. I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Ore residue di inglese assegnate in successione ai docenti G.A.E., G.P.S. e G.I. Durante la fase di compilazione delle domande per l'aggiornamento e l'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali e di istituto, il modello di domanda proposto dal Ministero non permette di inserire il titolo di insegnamento per la lingua inglese nella scuola primaria. Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili sono assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 17 dell'Ordinanza.

I titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2

Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese

Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo)

In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel c. 17 dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale. L'aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l'istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione, il suddetto titolo.

DISPOSIZIONI SULLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE SPECIFICO PER LA DIDATTICA DIFFERENZIATA MONTESSORI, PIZZIGONI E AGAZZI. Con riguardo alle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

CHI SI È ISCRITTO ALLE GPS MA NON HA SCELTO LE SCUOLE. Chi si è iscritto alle GPS, ma non ha scelto le scuole, potrà partecipare alle convocazioni da GPS per l'attribuzione delle supplenze a livello provinciale al 31 agosto e 30 giugno. Non partecipa invece al conferimento di eventuali supplenze attribuite dai Dirigenti Scolastici da graduatorie di istituto.

DELEGA. Per quanto riguarda l'istituto della delega, disciplinato dall'art. 3 c. 2, del Regolamento adottato con DM n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell'art. 3 c. 2 deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei DS delle scuole di riferimento. Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all'amministrazione.

GRADUATORIE D'ISTITUTO DELLE SCUOLE VICINIORI. Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti Dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella Provincia, previa opportune intese con i competenti Dirigenti scolastici.

PUBBLICAZIONE ISTANZE DI MAD. Ogni docente invia alle singole scuole la "messa a disposizione" (MAD). All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle Istituzioni viciniori, il DS, in un'ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli previsti dal Regolamento, ivi incluse le sanzioni dell'art. 8.

LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI. Le graduatorie di istituto di III fascia vengono utilizzate esclusivamente per le supplenze (contratto a tempo determinato). Quelle al 31 agosto e 30 giugno, a partire dall'anno scolastico 2021/22, saranno attribuite a livello provinciale. Quelle temporanee (gravidanze, malattie, e tutte le supplenze fino a massimo l'ultimo giorno di lezione) verranno attribuite dai DS. Dal 2021 per le supplenze temporanee sarà possibile scegliere 20 scuole all'interno della provincia di iscrizione.

Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al SIDI le notizie

richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente. Il Miur, con nota n. 2135 del 29/08/2019, ha informato le scuole sui miglioramenti effettuati alle applicazioni informatiche ai fini delle convocazioni dei docenti dalle graduatorie di istituto.

Il percorso SIDI da seguire è il seguente: Applicazioni → SIDI → Reclutamento → Convocazioni. Queste le novità apportate:

□ le funzioni di acquisizione/aggiornamento posizione delle graduatorie d'istituto gestiscono la nuova informazione "domanda validata ai fini dell'assunzione", visibile in fase di convocazione e coerente con l'ultima graduatoria prodotta. Al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni, nell'area "convocazioni", è necessario che la scuola capofila, che emette o riceve un provvedimento di rettifica/conferma dei dati dell'aspirante, provveda con puntualità ad aggiornare le informazioni; inoltre, per garantire la legittimità delle posizioni assunte in graduatoria, in questa fase, occorre registrare tutti i provvedimenti intervenuti a dall'a.s. 2017/2018 per il personale docente e dall'a.s. 2018/2019 per il personale ATA;

□ è possibile definire il numero di aspiranti da visualizzare nell'elenco, fino ad un massimo di 75 unità;

□ è stato incrementato a 20 il numero di aspiranti a cui è possibile mandare contemporaneamente l'e-mail di convocazione;

□ è stato aggiunto il dato dell'indirizzo e-mail nel report Excel degli aspiranti convocabili, per i casi in cui la lista viene utilizzata per convocare offline rispetto al processo standard;

□ è stata aggiunta una nuova funzionalità per l'individuazione, in caso di graduatorie esaurite, della scuola "viciniore"; la funzionalità utilizza, per la ricerca delle scuole, due criteri da utilizzare in sequenza:

a) nell'ambito dello stesso "zonale" a cui appartiene la scuola oggetto di ricerca;

b) fuori dallo "zonale" suddetto, ma entro l'ambito della provincia; gli zionali sono ordinati secondo quanto già previsto per la mobilità e nell'ambito di ciascuno zonale l'ordinamento è alfabetico per codice scuola.

Convocazioni scuole viciniore. Una nuova funzione effettua la convocazione utilizzando la graduatoria della scuola "vinciniore" individuata, come sopra illustrato.

Ogni operazione effettuata viene tracciata e registrata nei report dello storico affinché si possa sempre riconoscere chi ha effettuato la convocazione (proprietario della graduatoria o utilizzatore).

I report dello storico delle convocazioni sono stati modificati per:

▪ consentire la ricerca anche per insegnamento e data di convocazione;

▪ riportare in un prospetto riassuntivo le convocazioni ottenute in risposta dalla selezione effettuata;

▪ produrre un elenco degli aspiranti convocati da scuola viciniore.

Ricalcolo posizione. Una nuova funzione ricalcola la posizione in graduatoria nel caso di una modifica intervenuta sulla funzione di acquisizione/aggiornamento posizione della domanda. Dopo la rettifica del punteggio attribuito o delle preferenze, o anche a seguito di cancellazione, sarà sufficiente accedere alle funzionalità di convocazione e impostare, nella funzione predisposta per il ricalcolo, il codice fiscale dell'aspirante interessato alla modifica.

La nuova funzione effettua, in relazione ai soggetti coinvolti, le seguenti operazioni:

□ per i docenti ricalcolerà online la nuova posizione o effettuerà la cancellazione, in base a quanto riscontrato sulla base informativa;

□ per il personale ATA effettuerà una prenotazione e sarà una procedura in differita ad effettuare il ricalcolo nelle successive 24 ore.

L'operazione di ricalcolo viene notificata via e-mail a tutte le scuole interessate e sarà visibile la prima volta che si accede dalla funzione di convocazioni alla graduatoria oggetto di modifica.

L'aggiornamento intervenuto sulle graduatorie sarà disponibile anche dalle funzioni polis di consultazione delle graduatorie. Per garantire l'esito positivo delle operazioni descritte, le Istituzioni Scolastiche sono invitate ad inserire tempestivamente i provvedimenti di rettifica punteggio e/o cancellazione delle domande. Il Miur invita gli utenti a prendere visione degli appositi manuali aggiornati.

ATTENZIONE. Per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle GAE, se la cattedra è strutturata su più scuole (una di titolarità e altra/e di completamento), la scuola di titolarità procede al conferimento della supplenza anche per le ore di competenza delle altre scuole. Per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno (vedi punto successivo), per la sostituzione del personale docente con orario su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di competenza.

ATTENZIONE. Al momento della stipula del contratto e della compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, ricordare sempre le responsabilità disciplinari e penali in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci.

POSTI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE. L'art. 7 c. 1 del DM 131/07 dispone che i "posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno", per i quali si dà luogo a una "supplenza temporanea" fino alle "esigenze di servizio", sono di competenza del DS. Pertanto, a differenza di ciò che avviene prima del 31/12, la cui vacanza di un posto è invece di competenza dell'Ufficio Scolastico che assegnerà la supplenza alle GAE con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di "temporanea" anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un'assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno scolastico.

Esempi. Prima del 31/12: un docente il 3/11 chiede un congedo biennale o un'aspettativa per dottorato di ricerca. Il DS dovrà necessariamente restituire la disponibilità del posto all'ATP di competenza che dovrà assegnare la supplenza alle GAE con termine direttamente il 30/6.

ATTENZIONE: la stessa procedura andrà seguita per un eventuale posto creatosi a seguito dell'esecuzione di una sentenza giurisdizionale (es. posto di sostegno a seguito di ricorso al TAR), purché ciò avvenga prima del 31 dicembre.

Dopo il 31/12: un docente il 8/1 chiede un congedo biennale o un'aspettativa per dottorato di ricerca. Il DS dovrà necessariamente scorrere le Graduatorie di Istituto e assegnare la supplenza con termine ultimo giorno di lezione (es. 6/6) e non il 30/6.

Pertanto, le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell'art. 7 del D.M. citato, finché permangano le

esigenze di servizio. Tali “esigenze di servizio” terminano l'ultimo giorno di scuola, salvo ovviamente proroghe contrattuali per gli scrutini ed eventuali esami.

SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME. Le disponibilità derivanti da part-time vengono coperte mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività.

SUPPLENZE BREVI FINO A 10 GIORNI. L'art. 1, c. 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 c. 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa. I posti del potenziamento introdotti non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art. 28 c. 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al c. 7 dell'art. 1 della Legge citata, il DS può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. La Nota MIUR 2116/2015 ha chiarito che il divieto di nomina del supplente il primo giorno di assenza del docente non va rispettato qualora sia a rischio la garanzia dell'offerta formativa con le risorse disponibili.

Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

La terza sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, con la sentenza 59/2004, ha affermato che un DS che assuma supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa dovendo escludersi nel suo comportamento elementi di dolo o colpa grave in quanto così facendo ha garantito la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura.

Il DS, dunque, per le supplenze sino a 10 giorni può ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia, purché in possesso del previsto titolo di studio di accesso. La sostituzione può avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. Pertanto, qualora la supplenza ostacoli il perseguimento dei predetti obiettivi non dovrebbe essere affidata al docente di potenziamento.

L'art. 28 CCNL 2016/18 stabilisce per i docenti di potenziamento che solo le ore non programmate nel PTOF possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

SUPPLENZA SU POSTO DI POTENZIAMENTO. I posti di potenziamento sono stati introdotti con la legge 107/2015, che indica anche quando è possibile procedere all'assegnazione delle supplenze su tale tipologia di posti. L'art. 1, c. 95, della predetta legge così dispone:

“[...] A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Sui posti di potenziamento, dunque, non è possibile nominare per

supplenze brevi e saltuarie [è possibile invece nominare in caso di posto vacante (supplenza al 31/08) o disponibile - supplenza al 30/06)]. E' prevista comunque un'eccezione nel caso in cui il docente titolare abbia la cattedra composta da ore curricolari e ore destinate al potenziamento. In tal caso, è possibile nominare per le sole ore curricolari, fermo restando che si tratti di una supplenza superiore a 10 giorni. Esempio: docente con 9 ore curricolari e 9 ore di potenziamento; si assenta per 15 giorni; si nomina soltanto per le 9 ore curricolari.

POSTI DI SOSTEGNO. Si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni precedenti, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella Provincia.

Infine, così come previsto all'art. 2 c. 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15/07/2019 n. 666, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Le domande di MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una Provincia da dichiarare espressamente nell'istanza. Qualora pervengano più istanze, i DS daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell'art. 7 c. 14 dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019 i Dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno.

LE MAD. MESSA A DISPOSIZIONE E ISCRITTI IN GRADUATORIE GPS. L'invio della MAD online non è precluso agli iscritti nelle graduatorie GPS, che dopo l'autorizzazione del Miur con la nota n. 29502 del 27 settembre 2021 possono inviare la MAD, anche su altre Province.

I giorni di servizio a scuola coincidono con un aumento del punteggio delle GPS. Considerato che il prossimo aggiornamento delle graduatorie sarà la prossima primavera, a marzo-aprile 2022, ci sono ancora pochi mesi per aggiungere ulteriore punteggio nelle graduatorie con il servizio svolto.

SUPPLENZE DA MAD, ESISTE UNA GRADUATORIA O VALE INVIO ORDINE TEMPORALE DI ARRIVO? Inizialmente, con la nota del 6 agosto 2021, il Ministero aveva limitato l'utilizzo delle MAD esclusivamente ai docenti non inseriti in nessuna graduatoria. La deroga è arrivata con nota del 27 settembre, per cui anche gli iscritti in GPS possono inviare MAD. Questi sono i criteri da seguire:

- è possibile inviare domanda di MAD esclusivamente in una Provincia (secondo alcuni sindacati la limitazione persiste anche per gli iscritti in GPS, ma ci rendiamo conto che si tratta di un dato difficilmente controllabile)
- dare la precedenza ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno, a seconda della nomina da conferire
- accertarsi che nella Provincia di provenienza la procedura di nomina da GPS sia stata completata.

Al di fuori di queste indicazioni, il MI non parla di graduatorie né di arrivo temporale delle domande, né di punteggi, lasciando ampia discrezionalità alle scuole.

SUPPLENZE SOSTEGNO: GLI SPECIALIZZATI DA MAD POSSONO AVERE LA PRIORITÀ SUI DOCENTI SENZA TITOLO DI SECONDA FASCIA GPS? Nel merito degli incarichi di supplenza relativi al sostegno, sorgono diversi dubbi: secondo l'art.4 del decreto ministeriale 51/2021 si evince che la priorità nell'attribuzione di suddetti incarichi sia il possesso del titolo di specializzazione anche mediante MAD.

Questo significa che le scuole dovrebbero rispettare il seguente ordine:

- Docenti specializzati (I fascia GPS e corrispondente II fascia d'istituto della scuola in questione e delle istituzioni scolastiche viciniori)
- Prima di scorrere la II fascia GPS (docenti privi di specializzazione) si dovrebbe far riferimento secondo il DM 51/2021 alle MAD con titolo di specializzazione "I soggetti in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli"

Perché questo non accade? Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede secondo l'ordine individuato dall'OM n. 60/2020.

1. aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
2. aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
3. aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
4. aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia;
5. aspiranti collocati, nell'ordine, nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia secondo la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il DS provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri Istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Solo successivamente si potrà procedere all'individuazione dell'aspirante tramite MAD (con specializzazione e senza).

L'art. 4 del DM 51/2021 prevede che "Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno". Questo passaggio fa riferimento al periodo tra la pubblicazione del decreto – 3 marzo 2021 – e la costituzione degli elenchi aggiuntivi. In quel periodo (nelle more) se un docente avesse acquisito la specializzazione sostegno, poteva vantare precedenza sui colleghi non specializzati. Con la costituzione degli elenchi aggiuntivi il problema non si pone, perché si pone l'ordine individuato dall'O.M. n. 60/2020. Il c. 7 dell'art. 4 del DM 51/2021 prevede che "I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli."

Quindi, il docente specializzato non inserito in nessuna graduatoria che presenta domanda MAD precede, nell'attribuzione di un posto di sostegno, un docente non specializzato che ha presentato analoga MAD.

Con nota del 27 settembre il Ministero ha consentito anche ai docenti iscritti nelle GPS l'invio delle MAD, per cui l'espressione "non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie..." viene a cadere. E' invece confermato e acclarato dalla circolare sulle supplenze del 6 agosto quanto indicato dal DM 51/2021 ossia che, da MAD, il docente in possesso di specializzazione abbia la precedenza sul docente non specializzato. Dunque la precedenza vale fuori graduatoria, quando il percorso di ricerca dell'insegnante tramite graduatoria è stato completato.

ESAURIMENTO DEGLI ELENCHI DI SOSTEGNO. Per questa fattispecie il MIUR annualmente fornisce indicazioni specifiche; in attesa di conoscere le indicazioni per l'a.s. 2018/2019, si ricordano le indicazioni fornite per l'a.s. 2017/2018. Nota 37381 del 29 agosto 2017: in caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai DS delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Nel caso di esaurimento dello specifico elenco di prima fascia nelle graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, si procede allo scorrimento incrociato degli elenchi delle altre aree. In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "scuole viciniori". Infine, così come previsto all'art. 2 c. 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi all'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso la messa a disposizione.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado.

Tenuto conto che l'aggiornamento annuale delle GAE è stato rinviato al 2019/2020 e che l'aggiornamento annuale delle seconde e terze fasce previsto dal DDG 784/2018 poteva essere effettuato entro il 4 giugno 2018, sono interessati alla possibilità di presentare in una sola provincia la MAD tutti gli aspiranti inseriti in GAE che abbiano conseguito il titolo di sostegno dopo il 24 maggio 2017 e tutti gli aspiranti inseriti in seconda fascia che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo il 4 giugno 2018.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI E ACCANTONAMENTI. In applicazione dell'art. 6 bis c. 5 dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR ed adeguatamente pubblicizzato sui siti degli UU.SS.RR e ATP, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a .s. 2018/19. Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l'anno scolastico precedente. Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all'attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/2020 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in Provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle Province viciniori secondo la tabella di prossimità fra Province italiane presente all'indirizzo http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_Province.shtm. Quest'ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in Provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI. Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette Istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. E PER LA SCUOLA PRIMARIA. Per le graduatorie della scuola dell'infanzia e della primaria gli aspiranti di prima, seconda e terza fascia possono fornire esplicita disponibilità all'accettazione di supplenze pari o inferiori a 10 giorni. Nelle suddette graduatorie

viene pertanto costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti che hanno la disponibilità per tale tipologia di supplenze brevi.

Il D.M. 335 del 23 aprile 2018 ha riconosciuto il servizio prestato nelle Sezioni Primavera a partire dall'a.s. 2007/2008 e la conseguente possibilità di aggiornare il punteggio già attribuito per effetto della domanda di iscrizione/aggiornamento di cui al DM 374/2017, contestualmente alle procedure di aggiornamento di cui al DDG 784/2018 e limitatamente alle graduatorie di seconda fascia di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Si riconosce il seguente punteggio:

- corrispondente ad un anno scolastico intero se si è prestato servizio per almeno 180 giorni, fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico;
- 1 punto per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 16 giorni di servizio fino ad un massimo di 6 punti.

Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, c. 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

Per la scuola primaria, i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 c. 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131. In caso di assenza di titolari che provvedono all'insegnamento di una lingua straniera le relative supplenze sono conferite ai sensi dell'art. 7, c. 8, del Regolamento.

In sintesi i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. Fino a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.

ATTENZIONE. Per le graduatorie della scuola primaria viene inoltre costituito un apposito elenco di tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento della lingua straniera. Fare attenzione a utilizzare la graduatoria giusta.

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA. Con riferimento al noto contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle GAE, si rappresenta che i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle GAE e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le Istituzioni avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda fascia di istituto. Data la complessità della procedura, gli Uffici territoriali sono invitati a fornire assistenza alle Istituzioni e ad agevolare gli adempimenti procedendo alla tempestiva cancellazione dalle GAE dei destinatari di sentenze sfavorevoli, in quanto operazione propedeutica all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA. Si ricorda che dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al DPR 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica. Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato DPR 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1° settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2019, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP. Il MIUR ha fornito indicazioni circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare. Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del

diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia». Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti. L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure". Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento. Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di ITP, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le Istituzioni interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli ITP in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio. Resta ferma, per tutti i restanti ITP, l'iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all'art. 2 del DM 374/2017, secondo cui l'inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME. E' possibile stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

DISPOSIZIONI PER LE DOCENTI IN CONGEDO DI MATERNITÀ (D. Lgs. 151/2001). E' vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l'instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzato con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola). Di conseguenza il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all'accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via PEC, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro, sia ai fini giuridici che ai fini economici, nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro. La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l'assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).

Il TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986 ha sentenziato che non è legittimo escludere dall'assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all'interno del

periodo di astensione obbligatoria. La scuola deve stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Pertanto, una volta interpellata, la supplente potrà accettare la nomina comunicando alla scuola il suo status e inviando il certificato medico da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza. Se, invece, ha già partorito e si trova nei tre mesi post partum invierà il certificato attestante il parto avvenuto.

Il congedo di maternità è inderogabile, conseguentemente l'instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l'accettazione della nomina e non con l'inizio della effettiva prestazione del servizio (quest'ultimo potrà infatti avvenire solo a congedo terminato). Così come precisato dal CdS n. 5095 del 4.9.2006 il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina. Ai fini dell'accettazione della nomina senza assunzione in servizio non vi è differenza se la supplente si trova in interdizione per gravidanza a rischio o in congedo obbligatorio.

PRIORITÀ SCELTA SEDE E RISERVA POSTI. La priorità è prevista per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33 c. 6 (disabilità personale) e 33 c. 5 e 7 (assistenza disabile in situazione di gravità) della legge 104/92, a condizione che l'avente titolo alla priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l'incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica. Nella circolare infatti si evidenzia che "In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria". Pertanto, pur avendo la precedenza ed essendo in posizione utile per la nomina, non è possibile avere un posto/cattedra al 31/08, se il titolare della priorità è preceduto da altri aspiranti interessati al medesimo posto/cattedra.

La priorità si applica per qualsiasi sede scolastica (per sede di intende la singola scuola) solo per chi si trova in situazione di disabilità personale, mentre per chi assiste un disabile in situazione di gravità si applica soltanto per le per scuole ubicate nel Comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale Comune, in Comune viciniore. La priorità nella scelta della sede (L. 104 art. 21 e 33) si attiva solo all'interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall'art. 33 c. 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del Comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un Comune viciniore all'interno della stessa Provincia.

Riserva posti. Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, si dovranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell'11 luglio 2008 circa l'applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Alla luce delle predette istruzioni, la GAE deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. A coloro i quali

fruiscono dei benefici della predetta legge è riservato il 50% da destinare alle supplenze. Per calcolare tale aliquota devono essere presi in considerazione solo i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. Sempre in riferimento ai beneficiari della legge 68/99, si ricorda che gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, sono assimilati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99, si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

ASPETTATIVE E CONGEDI. All'atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, ecc.).

MODALITA' PREVISTE PER LA CONVOCAZIONE. L'utilizzazione della procedura informatica preliminarmente ad ogni attività di interpello è tassativa. La procedura informatica permette di verificare le situazioni degli iscritti in graduatoria:

- a) occupazione totale
- b) occupazione parziale
- c) inoccupazione

Per l'affidabilità e l'efficacia della procedura è prevista come condizione essenziale che le scuole comunichino immediatamente al sistema informativo (SIDI) i dati della supplenza attribuita, al fine di assumere a sistema e informare le altre scuole sulla disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa effettuata nel medesimo giorno che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria. Vi è una sola deroga che riguarda le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria. Per tali supplenze le scuole interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenza le scuole possono optare, se lo ritengono opportuno, per il sistema di convocazione già in uso: previa consultazione della graduatoria, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie (l'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità 7.30 – 9.00 equivale alla rinuncia esplicita).

Procedura per le altre tipologie di supplenza. Esistono due tipologie di supplenza: fino a 29 giorni o pari/superiori ai 30 giorni.

Supplenze fino a 29 giorni. Si deve indicare il termine entro cui deve avvenire il riscontro o la convocazione. Di norma si rispetta il termine delle 24 ore.

Supplenze pari o superiori a 30 giorni. La proposta di assunzione deve obbligatoriamente essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. Tali termini (preavviso di 24 ore e ulteriore termine di

24 ore) sono tassativi. Qualora la convocazione non rispetti tali termini la stessa può infatti essere contestata e ritenersi nulla.

ATTENZIONE. La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita.

COSA DEVE CONTENERE IL MESSAGGIO DI CONVOCAZIONE. L'utilizzo della procedura informatica prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, un messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). In quest'ultimo caso è necessario spuntare l'opzione di conferma di lettura della mail da parte del destinatario e conservare una copia della mail nella cartella "Posta inviata". L'utilizzo della procedura di convocazione mediante posta elettronica comporta che gli aspiranti debbano indicare nel modello B di scelta delle sedi un indirizzo di posta elettronica (PEC o PEL). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'utilizzo della posta elettronica risulti non praticabile, le scuole provvederanno ad utilizzare le metodologie già indicate all'art. 11 del DM 56/2009. La comunicazione con la proposta di assunzione deve contenere:

- la data di inizio della supplenza, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola;
- in caso di convocazioni multiple, l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza (in modo che tutti gli aspiranti non assegnatari possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione).

COMUNICAZIONE MULTIPLA DIRETTA A PIÙ ASPIRANTI. La Comunicazione deve, in aggiunta ai dati precedenti, contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Se dovesse mancare anche uno solo degli elementi citati, la convocazione può essere contestata e ritenersi nulla.

DOCENTI CONVOCABILI. Si procede all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza. Il docente privo di rapporto di lavoro deve essere sempre interpellato indipendentemente dalla durata della supplenza. Il docente con rapporto di lavoro ad orario intero (18/24/25 ore settimanali) per periodi inferiori a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va:

- fino al termine delle lezioni
- al 30/6

- al 31/8.

Non è quindi convocabile il docente già in servizio per una supplenza breve (es. fino al 22/2) per assegnargli un'altra supplenza breve anche se più lunga (es. fino al 20/3). Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore settimanali) di durata fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8 deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (art. 4 del DM 131/07).

Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore) per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato:

- sia se l'offerta della scuola riguardi l'ipotesi di una supplenza per un periodo che va fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8;
- sia ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 131/07.

DOCENTI NON CONVOCABILI. Il docente che sia già titolare di:

- supplenza annuale (contratto fino al 31/8) con orario completo;
- sino al termine delle attività didattiche (fino al 30/6) con orario completo;
- sino al termine delle lezioni con orario completo;
- il docente che sia gravato di sanzioni.

In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l'interessato, quest'ultimo non deve essere interpellato, in quanto l'accettazione comporterebbe l'abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l'anno scolastico.

PERSONALE ATA E SUPPLENZA COME DOCENTE. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali (art. 59 del CCNL). E' quindi anche possibile lasciare una supplenza su un posto ATA per uno da docente. Il personale Ata risultante in servizio deve essere convocato per la supplenza di un docente.

CANDIDATI CHE POSSONO PRESENTARE LA MAD. L'art. 5 c. 6 del Regolamento delle supplenze DM131/2007, ripreso dall'art. 9 c. 3 del DM 1 giugno 2017 n. 374, che regola la costituzione delle graduatorie di istituto per supplenze personale docente per il triennio 2017/18 – 2019/20, prevede l'esclusione dalle graduatorie per tutto il periodo di vigenza dell'aspirante incluso in GI che ha presentato domanda in più Istituzioni, nella stessa Provincia o in Province diverse. La MAD per un determinato insegnamento può essere presentata solo da aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria di istituto per quel medesimo insegnamento.

Le disposizioni organizzative sulle supplenze relative all'a.s. 2019/2020 presenti nella nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019 sembrano finalmente più chiare nel precisare che per i posti di sostegno possono presentare MAD, per una sola Provincia da dichiarare espressamente nell'istanza, esclusivamente docenti in possesso del diploma di specializzazione che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto, che in presenza di più istanze va data precedenza ai docenti abilitati e che occorre effettuare una verifica puntuale dei

requisiti dichiarati dagli aspiranti, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione. Alla luce di tali indicazioni le istanze di messa a disposizione per l'a.s. 2019/2020 che alcuni interessati inviano alle scuole attraverso procedure on line a pagamento presenti su vari siti web, risultano inadeguate in quanto consentono anche ai soggetti già inseriti nelle graduatorie di istituto, ai quali sarebbe preclusa dalle norme vigenti la possibilità di candidarsi per la MAD in altra Provincia, di inviare la loro istanza e di indirizzarla a scuole di Province diverse.

Si invitano i DS a regolamentare le modalità di presentazione delle MAD attraverso la pubblicazione sul sito web dell'istituto di un avviso nel quale siano chiaramente indicate le procedure di presentazione e quelle di comparazione delle istanze, come previsto dalla nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO. L'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, "TU delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

CERTIFICAZIONE ANTI PEDOFILIA. Prima di stipulare un contratto di lavoro con una persona, per lo svolgimento di attività professionali a stretto contatto con i minori, il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a richiedere un certificato antipedofilia: è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di pedofilia o contro i minori.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia (che modifica il TU in materia di casellario giudiziale DPR 313/2002), prima di stipulare il contratto di lavoro con il supplente, dal momento che l'attività didattica comporta contatti diretti e regolari con minori, la scuola deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l'inesistenza dell'interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con minori.

Una nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2014 ha precisato che, nelle more della produzione del certificato da parte del casellario, il rapporto di lavoro nella PA può essere instaurato mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI. Le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) devono essere pubblicate in tempo utile sul sito istituzionale.

1° SETTEMBRE: SABATO O DOMENICA. Con la N. del 19 luglio 2013 il MIUR ha chiarito che in caso di decorrenza dei contratti dal 1° settembre "domenica", non essendo possibile per cause di forza maggiore assumere servizio dal giorno di decorrenza e essendo necessario assumere servizio il giorno successivo, la validità giuridica ed economica si intende riferita al 1°/09. Nel caso in cui il 1° settembre sia un sabato, la scuola deve essere sempre aperta, anche se funziona su 5 giorni.

COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO. Obbligo di comunicazione telematica ai Servizi per l'impiego: in caso di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione è obbligatoria la comunicazione telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro, "entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione" (L. 182/2010). La trasmissione telematica avviene attraverso i servizi informatici della DTL stessa.

CONVALIDA DELLE ASSUNZIONI. Ulteriori adempimenti per i supplenti annuali e fino al termine delle attività:

- dematerializzazione dei contratti e trasmissione telematica
- convalida delle assunzioni a t. d. da parte del DS (mediante password SIDI)

CONVALIDA SERVIZIO SUPPLENTI. E' necessario registrare i contratti al SIDI che in tal modo verifica il fabbisogno delle scuole e carica i POS gestiti dal MEF tramite cedolino unico. Per poter effettuare il pagamento dei supplenti, è necessario attestare ogni mese al SIDI il prestato servizio che il DS deve convalidare.

REGISTRAZIONE DELLE RINUNCE, DEGLI ABBANDONI E DELLE MANCATE PRESE DI SERVIZIO. Devono essere comunicate al SIDI le rinunce, le mancate prese di servizio e gli abbandoni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI (art. 8 DM 374/2017). In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, la scuola che ha gestito la domanda, anche su richiesta delle altre scuole interessate, effettua i controlli sulla totalità delle situazioni dichiarate all'aspirante (artt. 71 e 72 DPR 445/2000). Al termine del controllo il DS comunica all'interessato e a tutte le istituzioni indicate nel MOD. B l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda. Il controllo è a carico della scuola che ha gestito la domanda. In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro il DS che conferisce la supplenza effettua i controlli sulla totalità delle situazioni dichiarate dall'aspirante per tutte le graduatorie in cui risulta incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, saranno effettuati dal DS che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il DS dell'istituzione che ha gestito la domanda provvede alle determinazioni conseguenti, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale (art. 76 DPR 445/2000) sia ai fini dell'esclusione ovvero della rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al SIDI per i conseguenti aggiornamenti (art. 8 DM 374/2017).

ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE. Ai sensi dell'art. 9 del DM 374/2017 è escluso dalle graduatorie l'aspirante che:

- non è in possesso del titolo di studio necessario all'accesso
- ha presentato domanda in più scuole della stessa provincia o in più province
- nella compilazione della domanda ha effettuato dichiarazioni non corrispondenti a verità
- dichiarare nuovamente o riproduca titoli già presentati nel precedente triennio per la medesima fascia
- non regolarizzi nei tempi fissati dalla scuola le indicazioni per l'interpello.

PROBLEMATICHE IN SEGUITO AI CONTROLLI. In tutti i casi si ipotizza che la problematica emerga successivamente alla stipula del contratto.

Errore dell'Amministrazione nella valutazione dei titoli e quindi nell'attribuzione punteggio e posizione in graduatoria (CASO PIU' COMPLESSO)

- Errore nell'attribuzione punteggio = errore nell'individuazione dell'avente diritto alla supplenza (art. 3 co. 2 DM 131/2007 e DM 430/2000)
- PA è vincolata al dovere di imparzialità (art. 97 Cost.)
- Art. 25 co. 5 e art. 44 co.7 CCNL 2006: è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento
- Rettifica graduatoria (da comunicarsi all'interessato e alle istituzioni scolastiche) e annullamento della individuazione, poi risoluzione del contratto
- Autotutela se la fase formazione graduatoria è pubblicitica. Ma se è considerata fase gestionale (diritto privato)?
- Tesi 1: il termine "annullamento" usato dal CCNL opera un rinvio all'istituto pubblicitico richiamato al fine, "privatisticamente", di consentire l'applicazione dei canoni propri dell'art. 21 nonies L. 241/90 (valutazione dell'interesse pubblico, termine ragionevole, interessi delle parti). Necessaria previa comunicazione avvio del procedimento.
- Tesi 2: non si applica l'autotutela, ma l'art. 1418 Cod. civ. (nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, costituite dall'utile inserimento in graduatoria). Cass. 13800/2017 + Cass. 8066/2016; Cass. 28456/2008; Trib. Parma 30.03.2009

Autodichiarazione non veritiera che incide su requisiti di ammissione (dichiarazione mendace)

- Controllo autodichiarazione è attività doverosa e non richiede comunicazione di avvio del procedimento.
- Art. 75 DPR 445/2000: in caso di esito negativo del controllo, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
- DM 374 e 640 prevedono esclusione dalle graduatorie
- Quindi:
- Depennamento (cioè esclusione)
- Poi risoluzione del contratto: spetta al DS che ha conferito incarico. Contratto mantiene rilievo solo per gli effetti economici già prodotti.
- Denuncia alla Procura ex art. 76 DPR 445/00
- Segnalazione UPD ex art. 55 quater D. Lgs. 165/01

Autodichiarazione non veritiera che non incide su requisiti di ammissione, ma sulla posizione in graduatoria

- DM 374 e 640 stabiliscono che in caso di mancata convalida dei dati autodichiarati, il DS provvede alle conseguenti determinazioni sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, sia "ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie"
- art. 75 DPR 445/00: decadenza dai benefici conseguiti a seguito della dichiarazione; nel caso di specie essi consistono nella posizione in graduatoria
- Però i DM prevedono l'esclusione dell'aspirante che abbia rilasciato dichiarazioni non corrispondenti a verità: "le autodichiarazioni mendaci comportano l'esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento" (TAR Lecce 1346/2018 ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 75 per irragionevolezza delle conseguenze decadenziali)

Focus sulla tematica dei precedenti penali

- Precedenti penali preclusivi all'ammissione:
- DM richiama art. 1 L. 16/1992: alcuni delitti contro la PA (peculato, malversazione, concussione, corruzione), associazione di stampo mafioso, spaccio sostanze stupefacenti e relativo favoreggiamento, reati non colposi che abbiano comportato pena non inferiore a 2 anni di reclusione
- Art. 609 nonies c.p.: condanna o patteggiamento per una serie di reati sessuali comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e, se commessi in danno di minorenni, da qualunque incarico nelle scuole
- Quid iuris per precedenti non rilevanti, soprattutto se intervenuta estinzione?
No annullamento del contratto (giurisprudenza).

ALTRI ADEMPIMENTI DA PARTE DEL PERSONALE A T.D. ISCRIZIONE A NOIPA E STIPENDIO. Alla stipula del contratto si affianca la registrazione sul portale NoiPA, utile per conoscere i dettagli dello stipendio e il suo accredito.

Come accedere per la prima volta a NoiPA. Il supplente, al primo incarico, per poter usufruire dei servizi self-service, visualizzare il cedolino stipendiale e rimanere aggiornato su eventuali comunicazioni, necessita dell'iscrizione al portale NoiPA. In pochi passaggi è possibile ottenere l'accesso alla propria area riservata. Per accedere occorre, per prima cosa, munirsi delle credenziali:

- codice fiscale
- password personale

Per ottenere la password è necessario avere un indirizzo e-mail valido e registrato su NoiPA, ovvero bisogna fornire l'indirizzo di posta elettronica personale (eventualmente anche il proprio numero di cellulare) all'amministrazione di appartenenza, ossia la scuola in cui si svolge l'incarico di supplenza. Sarà dunque la segreteria a registrare l'indirizzo di posta elettronica del supplente, insieme ai dati personali. Una volta avvenuta la registrazione, si riceve una mail all'indirizzo di posta fornito: si completa il processo di conferma e attivazione dell'account cliccando nel link ricevuto da noreply.Noipa@tesoro.it. Se la procedura di registrazione non dovesse andare a buon fine, è possibile richiedere una nuova mail per il primo accesso al Rid, responsabile dell'identificazione del dipendente del proprio ufficio di servizio. Cliccando sul link della mail ricevuta, si può inserire il proprio codice fiscale per convalidare l'indirizzo di posta elettronica. In seguito, per facilitare un recupero password, viene richiesta una domanda segreta.

Accesso abituale a NoiPA. Quando i dati sono stati confermati, il sistema NoiPA invia una nuova mail con la password provvisoria e il link per impostare quella nuova. Si inserisce la password, la quale deve rispettare le regole indicate nella finestrella sottostante, si conferma e si riceve una comunicazione per l'esito positivo dell'intera operazione. Si accede al portale NoiPA tramite il sito noipa.mef.gov.it, ogni qual volta lo si desidera. Per accedere all'area riservata, si clicca su "Entra" in alto a destra, si effettua il login inserendo il codice fiscale e la password. Si può così iniziare a usufruire dei servizi NoiPA, mentre per la sezione self-service è necessario il codice pin, che viene inviato via mail dal sistema durante la fase di registrazione. E' possibile accedere ai servizi NoiPA anche tramite l'App ufficiale. Con questa applicazione è possibile leggere comodamente sul proprio smartphone i messaggi, visualizzare, scaricare, stampare o condividere i cedolini mensili e le

Certificazioni uniche (CUD). Con il sistema delle notifiche push si rimane inoltre sempre aggiornati su notizie e pagamenti. L'App è fornita di un sistema di sicurezza ed è possibile chiedere, al bisogno, supporto.

Contratto e cedolino. E' possibile che tra la presa di servizio del supplente e la firma concreta del contratto possono passare settimane, ma in questo lasso di tempo i docenti non possono sentirsi liberi dal vincolo con l'istituzione scolastica presso la quale operano. Le supplenze possono essere annuali (dal 1° settembre al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30/06), oppure brevi e saltuarie. Il personale con contratto a tempo determinato (supplenza al 31/08 o 30/06) riceve lo stipendio normalmente il 23 di ogni mese, con eventuali modifiche di pochi giorni nel caso in cui il 23 cada in un giorno festivo, mentre per i supplenti brevi e saltuari è prevista l'emissione speciale. Per i supplenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno, dal 1° del mese, l'importo dello stipendio mensile. A ridosso dell'accredito dello stipendio è disponibile su NoiPA il cedolino, visualizzabile alla voce "Archivio cedolini". Il cedolino NoiPA, in formato elettronico, ha una struttura standard e prevede una prima pagina riepilogativa ed una seconda pagina contenente maggiori dettagli informativi.

Stipendio. Retribuzione iniziale (lorda mensile dal 1/3/2018 comprensiva dell'elemento perequativo, introdotto dal CCNL 19.04.2018 fino al 31/12/2018).

- Docente scuola primaria e infanzia: 1.852,93
- Docente diplomato scuola II grado: 1.852,93
- Docente I grado: 1.995,93
- Docente laureato scuola II grado: 1.995,93.

Lo stipendio può poi variare in considerazione di variabili come l'assegno per il nucleo familiare.

VERIFICARE EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ. VEDI PROCEDURA "INCOMPATIBILITÀ E PERSONALE SCOLASTICO".

SUPPLENZE ED ERRORI FREQUENTI

1) Mancata esclusione da parte di candidati ITP dalla seconda fascia secondo quanto riportato nelle sentenze negative del Consiglio Di Stato n.4503 e 4507 del 2018 e riportato nell'annuale circolare sulle supplenze.

2) Convocazioni per la terza fascia con accorpamenti di spezzoni orari di sostegno agli spezzoni orari di materia per la quale è richiesta la supplenza. Esempio: supplenza per 12h di educazione musicale + 6h di sostegno (la procedura non è corretta se è stato suddiviso l'insegnamento di sostegno).

3) In generale rallentamenti da parte delle segreterie delle convocazioni per sostegno, nonostante come ogni anno la circolare Miur inviti a "dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili".

SUPPLENZE COMUNICAZIONE DEL 4/11/2020 DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. OGGETTO: LIBERATORIA NOMINE- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO. Quest'Ufficio ha terminato, per la parte di competenza, le operazioni di nomina per la copertura di posti/spezzoni orari per l'a.s. 2020/21. Le SS.LL. pertanto, in applicazione degli artt.

12, 13 e 14 dell'OM 60/2020 e della nota prot. 26841 del 5.9.2020, proseguiranno nelle operazioni di copertura dei posti/spezioni rimasti vacanti. La copertura dei posti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

Posti curriculari

1. I posti vacanti privi di titolari, con retribuzione fino al 31 agosto 2021 ed entro il limite temporale del 31 dicembre 2020, devono essere coperti attingendo da GPS, scorrendo la graduatoria dall'ultimo docente nominato da quest'Ufficio.

2. I posti/spezioni vacanti, con retribuzione fino al 30 giugno 2021 ed entro il limite temporale del 31 dicembre 2020, devono essere coperti attingendo da GPS, scorrendo la graduatoria dall'ultimo docente nominato da quest'Ufficio.

Per la corretta individuazione degli aspiranti da nominare per la copertura dei posti di cui trattasi è stato predisposto l'allegato file (A) riportante per ciascuna classe di concorso la posizione, il punteggio e la fascia dell'ultimo aspirante nominato al termine delle operazioni effettuate dallo scrivente ufficio, da cui procedere per lo scorrimento.

Per le GPS delle classi di concorso già esaurite o che dovessero esaurirsi, per la copertura dei posti si procede da Graduatoria d'Istituto scorrendo a partire dalla prima fascia e, in caso di esaurimento anche della Graduatoria di Istituto, ai sensi dell'art. 13 c. 19 dell'OM 60/2020 si provvede attingendo dalle Graduatorie degli Istituti vicini.

Posti di sostegno

Per agevolare la copertura dei posti di sostegno, in applicazione dell'art. 12 dell'OM 60/2020 commi 6 e 7, è stata predisposta, per le scuole secondarie di I e II grado, una graduatoria provinciale incrociata degli aspiranti presenti in GPS, pubblicata con nota prot. n. 14030 del 7 ottobre 2020, riportante la posizione per tutte le classi di concorso in cui gli stessi risultano inseriti. Si fa presente che l'aspirante, individuato per una classe di concorso non presente/attiva in organico d'istituto, deve essere regolarmente nominato in quanto la nomina avviene da GPS incrociata e non da GI. Per la corretta individuazione degli aspiranti da individuare per la copertura dei posti di sostegno il riferimento è l'allegato file (B) riportante la posizione e il punteggio dell'ultimo aspirante nominato al termine delle operazioni effettuate dallo scrivente ufficio, da cui procedere per lo scorrimento.

Per le supplenze brevi nonché per i posti che si rendono a qualsiasi titolo disponibili dopo il 31 dicembre 2020, il reclutamento degli aspiranti deve avvenire da Graduatoria d'Istituto. Si ribadisce, inoltre, che i posti di sostegno e i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, a seguito esaurimento delle relative graduatorie provinciali, sono stati già restituiti alle competenze dei DD.SS. con i seguenti dispone, pubblicati sul sito di quest'ufficio:

ADEE dispone prot. n. 15183 del 14 ottobre 2020;

ADAA dispone prot. n. 16407 del 23 ottobre 2020;

AAAA - EEEE dispone prot. n. 16417 del 23 ottobre 2020.

SUPPLENZA È SU POSTO VACANTE, SPETTA IL PAGAMENTO DEI MESI ESTIVI? SI PRONUNCIA LA CASSAZIONE. Una docente, avendo avuto incarichi di supplenza, «fino al termine delle attività di didattiche», ha agito in giudizio

affermando che le assegnazioni effettuate in suo favore sarebbero state illegittime, perché effettuate su posti “vacanti” (quindi da assegnare fino al termine dell’anno scolastico), rivendicando il diritto al pagamento della retribuzione per i mesi estivi. Si pronuncia la Cassazione con Ordinanza 12621/22.

Le tre tipologie di supplenze. Come è noto, l’art. 4 L. 124/1999 prevede tre tipologie di supplenze, ovverosia quelle su cattedre «vacanti e disponibili» per l’intero anno scolastico, cui si provvede mediante conferimento di «supplenze annuali» (co.1, c.d. “supplenze su organico di diritto”), quelle su cattedre «di fatto disponibili», cui si provvede mediante «supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche» per la copertura «delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario» (co.2, “supplenze su organico di fatto”) ed infine, nei casi diversi da quelli sopra indicati, le «supplenze temporanee» (co.3); I Giudici affermano che se il titolare di cui alla supplenza accetta un contratto “fino al termine delle attività didattiche” in altra sede, si può sostanzialmente realizzare un “declassamento” ad organico di fatto, del posto che si libera, e non può pertanto essere considerato come vacante.

L’assegnazione del docente in ruolo e la “vacanza” del posto. Afferma la Cassazione che nel caso di specie è dunque nel giusto il MIUR, nell’affermare che quella vacanza non era in realtà tale, in quanto l’assegnazione del docente di ruolo ad altra sede per quell’a.s. determinava solo una disponibilità di fatto, destinata a cessare con la cessazione dell’assegnazione all’altra sede del titolare di ruolo nella sede cui era stata destinata la docente e quindi, nel caso di specie, con il termine delle attività didattiche; ciò, deve concludersi, in lineare applicazione dell’art. 4 cit.

Conferimento della supplenza su spezzone orario e organico di fatto e di diritto. Concludono i giudici rilevando in definitiva che può affermarsi che il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest’ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell’incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell’anno scolastico e quindi fino al 31 agosto.

CONFERIMENTO SUPPLENZE. GRADUATORIE GPS 2022/24, L’INCLUSIONE CON RISERVA NON DÀ DIRITTO A SUPPLENZA. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si aggiorneranno nei prossimi giorni per il biennio 2022/23 e 2023/2024. Gli aspiranti interessati presenteranno domanda di inserimento /aggiornamento /trasferimento in una sola provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Le istanze vanno presentate telematicamente entro i termini indicati dal Ministero. Ai fini dell’inserimento nella II o III fascia delle graduatorie di istituto, gli aspiranti presentano il modello di scelta delle sedi per la relativa fascia, contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

I titoli d’accesso alle GPS devono essere posseduti dagli aspiranti entro i termini di presentazione delle istanze, tuttavia la bozza di OM prevede un’eccezione, in base alla quale possono inserirsi con riserva:

- coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 20 luglio 2022 (questa data nel testo definitivo dell'OM potrebbe cambiare);
- coloro che hanno conseguito il titolo all'estero ed hanno presentato la domanda di riconoscimento laddove, entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l'adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento.

Gli aspiranti:

- di cui al punto 1, vengono inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II fascia;
- di cui al punto 2, vengono inseriti con riserva o nella prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II fascia (in caso di conseguimento all'estero del titolo di abilitazione/specializzazione) oppure nella seconda fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di III fascia (in caso di conseguimento all'estero del titolo di studio d'accesso).

Gli aspiranti inseriti con riserva non hanno titolo ad essere individuati per l'attribuzione delle supplenze (dalla GPS in cui sono inclusi con riserva), sino allo scioglimento della stessa. I medesimi aspiranti, invece, sono inseriti a pieno titolo nella fascia eventualmente spettante, sulla base dei titoli posseduti ovvero riconosciuti dal Ministero, entro il termine ultimo di presentazione delle istanze, con conseguente possibilità di essere individuati quale destinatari di contratti di supplenza. Da quanto detto consegue che:

- gli aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle GI, sono inclusi a pieno titolo nelle GPS di II fascia e nelle GI di terza fascia, da cui (in attesa dello scioglimento della riserva) possono essere individuati per l'attribuzione delle supplenze;
- gli aspiranti inseriti con riserva nella seconda fascia delle GPS e nella terza delle GI devono attendere lo scioglimento della riserva per poter essere individuati quali destinatari di un contratto di supplenza.

GRADUATORIE GPS, CONTROLLI E LICENZIAMENTO. Molti docenti nel 2020 si sono iscritti alle GPS senza una necessaria e capillare verifica del titolo di accesso e hanno scoperto solo dopo la verifica effettuata nel corso delle supplenze di non essere in regola. Conseguenza il licenziamento. Adesso i docenti che hanno recuperato i CFU mancanti del titolo chiedono se possono considerare sanata la "svista" e avere il punteggio della supplenza.

Le graduatorie GPS del 2020 sono state istituite con OM n. 60/2020 e le domande sono state presentate entro il 6 agosto 2020. Una data tardiva perchè gli uffici scolastici – pur avvalendosi della collaborazione di scuole polo – difficilmente hanno fatto in tempo a valutare con accuratezza tutte le domande in tempo utile per l'assegnazione delle supplenze a settembre.

Tra l'altro la procedura era piuttosto articolata: pubblicazione provvisorie /reclami/ verifica /pubblicazione definitive. Così le graduatorie sono state pubblicate secondo le indicazioni fornite dai docenti e i controlli rimandati alla prima supplenza.

L'iter per la valutazione delle domande. L'OM 60/2020 prevedeva vari passaggi.

- 1) Gli Uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

- 2) L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
- 3) All'esito dei controlli il DS che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'art. 2 c. 4-ter, del D.L. 22/2020.
- 4) In caso di esito negativo della verifica, il DS che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'art. 7 c. 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; la comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato.
- 5) Conseguentemente alle determinazioni di cui al c. 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal DS, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Titolo di accesso senza i CFU necessari all'inserimento nella classe di concorso.

Qual è stato il problema più comune nel titolo di accesso? La mancanza di quei CFU che il Ministero con il DPR 19/2016 e DM 259/2017 ritiene indispensabili per accedere alla classe di concorso e di conseguenza avere diritto all'inserimento nelle graduatorie delle supplenze. Di conseguenza, la mancanza di CFU nel titolo di accesso ha avuto come conseguenza il licenziamento dalla supplenza in corso.

Il servizio svolto darà punteggio? La risposta è contenuta nella stessa OM 60/2020. L'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal DS, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. Questo anche se i DS hanno capito la buona fede con cui le dichiarazioni sono state rese; il provvedimento esiste e di esso si deve tenere conto. Il fatto che adesso il docente abbia sanato la mancanza dei CFU non autorizza a sanare anche lo svolgimento della supplenza. Altrimenti questo potrebbe generare un fastidioso precedente nelle graduatorie: mi iscrivo anche se il titolo non è completo, accetto la supplenza, maturo punteggio pur non avendone diritto e poi, in caso, sano quel titolo non adeguato all'inserimento in graduatoria.

SUPPLENZE TEMPORANEE DA GRADUATORIE ISTITUTO 2022/24. In caso di assenze temporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto. Le supplenze temporanee sono disciplinate dall'OM n. 112/2022, che disciplina l'aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Sono temporanee tutte le supplenze diverse da quelle volte a

coprire cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, disponibili e/o vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Si tratta, ad esempio, di supplenze per assenze dovute a malattia, maternità, infortuni, giorni di permesso.

Il DS può avvalersi, per le supplenze temporanee, di personale in servizio nella scuola. Come leggiamo nella succitata OM, il DS può avvalersi di quanto disposto dall'articolo 22/6 della legge n. 448/2001, secondo cui è possibile provvedere (eccetto che nella scuola dell'infanzia e primaria) alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il PTOF, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.

Per le supplenze sino a 10 giorni, il DS non deve necessariamente nominare un supplente. In base alla legge n. 107/2015 (articolo 1/85), le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell'organico dell'autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola). Considerato che le predette supplenze sono svolte prevalentemente dai docenti impiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i "curricolari" non possono lasciare la classe), l'art. 28 del CCNL 2016/18 ha imposto al riguardo un "paletto" ben preciso, prevedendo che possono essere destinate alle supplenze le sole ore non programmate nel PTOF: "Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni."

Il personale di ruolo suddetto può essere impiegato in un grado di istruzione inferiore rispetto a quello di titolarità (ad esempio in un istituto comprensivo, un docente di scuola secondaria di primo grado può supplire un insegnante della scuola primaria). Sempre in base alle disposizioni della succitata legge 107/2015, il docente in questione deve essere in possesso del prescritto titolo di studio (come indicato dal Miur nella nota n. 24306 del 01/09/2016) e manterrà il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.

Il DS ha dei limiti nel provvedere alle supplenze brevi e saltuarie. Il DS, ai sensi dell'art. 1/78 della L. n. 662/96, è autorizzato a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie, solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Le supplenze temporanee, di regola, non possono essere conferite sin dal primo giorno di assenza del titolare (ai sensi dell'art. 1/333 della L. n. 190/2014, eccetto nei casi in cui non si possa tutelare e garantire l'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi).

Per le supplenze temporanee, si attinge dalle graduatorie di istituto, che si articolano in tre fasce: prima (ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE); seconda (ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS); terza (ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS).

In caso di esaurimento della graduatoria di istituto, la supplenza si assegna attingendo dalle graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà reso a tal fine disponibile dal sistema informativo.

In caso non sia possibile nominare il supplente nemmeno dalle graduatorie degli istituti della Provincia, il DS conferisce la supplenza attingendo dalle domande di messa a disposizione (MAD), assegnandole prioritariamente a coloro che sono in

possesso del titolo di studio e, in subordine, a coloro i quali lo stanno conseguendo. Gli aspiranti non devono essere inseriti in nessuna graduatoria della Provincia in cui è ubicata la scuola né in altra Provincia.

Il termine massimo per le supplenze temporanee è coincidente con l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per una supplenza temporanea, non è possibile nominare un supplente su un posto di potenziamento. E' possibile invece nominare un supplente in caso di cattedra mista, cioè costituita da ore di potenziamento e ore curricolari; in tal caso, però, si nomina soltanto per le ore curricolari, ma non per quelle di potenziamento.

In caso di supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi, è possibile completare l'orario. Il completamento (realizzabile anche tra scuole statali e non):

- è possibile nell'ambito di una sola provincia e sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell'infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria); entro tale limite, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (così ad esempio non è possibile completare una supplenza ottenuta nella scuola dell'infanzia con una nella scuola primaria/secondaria e viceversa; mentre è possibile tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado);
- per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse;
- può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

In caso di supplenza ad orario non intero, in presenza di posti interi, non è possibile completare l'orario. In tal caso, l'aspirante non ha titolo al completamento d'orario.

E' possibile svolgere nello stesso anno scolastico una supplenza come docente e una come personale ATA, a condizione che le prestazioni di lavoro non siano svolte contemporaneamente.

SUPPLENZE SOSTEGNO DA GAE E GPS 2022/24: COME VERRANNO ASSEGNATE. ANCHE A DOCENTI SENZA TITOLO. Le supplenze su posto di sostegno al 30/06 e al 31/08 vengono attribuite dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) e, in subordine, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

GPS/GI 2022/24. Le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie di istituto sono state aggiornate per il biennio 2022/23-2023/24 a maggio 2022. Gli interessati presentano domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS, tramite Istanze Online. Contestualmente, i predetti aspiranti possono inserirsi nella II e III fascia delle GI, presentando il modello di scelta delle sedi. Gli aspiranti già inseriti per il biennio 2020/22 possono anche non presentare domanda.

Le supplenze al 30/06 e al 31/08 vengono attribuite dalle GaE e, in caso di esaurimento delle stesse ovvero nel caso nelle stesse non ci sia un numero sufficiente di aspiranti, dalle GPS. Qualora non sia possibile coprire le predette supplenze né con gli aspiranti inclusi nelle GaE né con quelli inseriti nelle GPS, le

stesse vengono assegnate dalle graduatorie di istituto (quindi dalle graduatorie delle scuole ove c'è la disponibilità del posto).

Procedura. L'attribuzione delle suddette supplenze, sia su posto comune che di sostegno, avviene con modalità informatizzata. Gli USP (a seguito delle domande presentate), attraverso una procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni sulla base della posizione occupata in graduatoria, nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.

Ai fini dell'assegnazione delle supplenze, come sopra accennato, gli aspiranti presentano apposita istanza in modalità telematica, ove indicano: con preferenza sintetica (Comuni e distretti) o analitica (scuole) tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, l'insegnamento/tipo di posto, il tipo di contratto (31/08, 30/06 e/o spezzone orario) e il tipo di cattedra (interna, cattedra orario esterna stesso Comune, cattedra orario esterna differente Comune).

Precisiamo che la domanda di cui sopra è distinta da quella per l'inserimento nelle GPS/GI: l'aspirante ha presentato a giugno 2022 la domanda per le GPS/GI e a luglio 2022 quella per partecipare all'attribuzione degli incarichi di supplenza.

Supplenze al 30/06 o al 31/08 su sostegno. Le supplenze su posto di sostegno sono assegnate, secondo la modalità sopra illustrata e nell'ordine di seguito indicato, da:

- elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (si precisa che: gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola dell'infanzia e primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno delle scuola secondaria di primo e secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio);

in caso di esaurimento o incapienza dei predetti elenchi

- GPS sostegno prima fascia;

in caso di esaurimento o incapienza della predetta GPS

- GPS seconda fascia;
in caso di ulteriore incapienza

- GaE posto comune (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio);

in subordine

- GPS posto comune, esclusi gli aspiranti inseriti nelle GPS sostegno del relativo grado (sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio).

Dunque, qualora non sia possibile assegnare le supplenze agli aspiranti specializzati (punti 1, 2 e 3 sopra riportati), le stesse vengono assegnate ai docenti privi del titolo di specializzazione, attingendo da GaE e GPS posto comune (punti 4

e 5 sopra riportati), relativamente alle quali (escluse quelle della scuola dell'infanzia e primaria), si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate (ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio). Ricordiamo che, per ottenere la supplenza su posto di sostegno, il docente non specializzato deve farne apposita richiesta nella domanda che presenterà, ai fini dell'attribuzione delle supplenze (così è stato lo scorso anno). Espletata questa procedura, si procede con l'attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.

GRADUATORIE ISTITUTO 2022/24, CONFERIMENTO DI UNA SUPPLENZA SINO A 10 GIORNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA. La presentazione delle istanze per le GPS e le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia si è chiusa lo scorso 31 maggio. Gli aspiranti, che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS 2022/24, hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, compilando l'apposita sezione della domanda, ove indicare sino ad un massimo di 20 scuole per ciascuna graduatoria di inserimento. Coloro i quali erano già inseriti nel biennio precedente (2020/22) e non hanno presentato istanza, in quanto non avevano titoli e posizioni da aggiornare, avranno il medesimo punteggio del predetto biennio e saranno inseriti nelle medesime graduatorie di istituto delle scuole scelte a suo tempo (se inserite).

Ricordiamo che le predette graduatorie di istituto si articolano in tre fasce:

- nella prima sono inclusi i docenti delle GaE (i quali attendono ancora l'avviso del MI ai fini dell'inserimento nelle suddette GI), tramite l'automatica trasposizione di punteggio ed eventuali titoli di preferenza;
- nella seconda sono inclusi i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS, con il medesimo punteggio ed eventuali titoli di preferenza;
- nella terza sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS con il medesimo punteggio ed eventuali titoli di preferenza.

Le suddette graduatorie sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze brevi (malattia, maternità, infortunio...). Le stesse, inoltre, possono essere utilizzate per l'attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS.

Infanzia e primaria. I docenti della scuola dell'infanzia e primaria richiedenti l'inserimento nelle graduatorie di istituto di:

- prima fascia, potranno indicare (nell'ambito delle 10 scuole da scegliere) un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio;
- seconda e terza fascia, hanno avuto la possibilità di indicare (nell'ambito delle 20 scuole scelte) sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

La disposizione, di cui sopra, non era contemplata nell'OM n. 60/2020 (relativa alla costituzione delle GPS e alla disciplina delle supplenze per il biennio 2020/22), ma si tratta comunque di un "ritorno" in quanto prevista dal DM n. 131/07.

Assegnazione supplenze sino a 10 giorni. Perché indicare 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio? La disposizione è utile per coprire il servizio nel minor tempo possibile, trattandosi di supplenze per un periodo massimo di 10 giorni e soprattutto di gradi di istruzione (infanzia e primaria) che accolgono piccoli "allievi".

Evidenziamo che l'OM 112/2022:

- dispone che la presa di servizio è immediata (articolo 13/3);
- dispone che la celere modalità di interpello sarà effettuata grazie al supporto del sistema informativo;
- non precisa che, in occasione di tali supplenze, nelle scuole interessate si dà luogo a scorrimento prioritario della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito la richiesta disponibilità (come invece indicato nel succitato DM 131/07)

Riguardo all'ultimo punto, sebbene non precisato nell'OM, considerato che è stata chiesta apposita disponibilità agli interessati, dovrebbe essere certo lo scorrimento prioritario come sopra indicato. Ciò potrebbe essere specificato nella prossima circolare sulle supplenze a.s. 2022/23. Per le supplenze superiori a 10 giorni si segue la procedura ordinaria, con il termine di preavviso per la disponibilità: 24 o 12 ore a seconda dei giorni di supplenza.

Ricordiamo che le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell'organico dell'autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola).

Sanzioni graduatorie di istituto. L'art. 14 c. 2, dell'OM n. 112/2022 detta quali sanzioni sono previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto in caso di rinuncia alla supplenza, alla sua proroga o conferma, di mancata risposta alla convocazione e di abbandono del servizio. Il predetto articolo non fa distinzione tra supplenze sino a 10 giorni e supplenze superiori a 10 giorni, pertanto, le previste sanzioni valgono sia per le une che per le altre. E' conveniente l'indicazione delle scuole ove essere interpellati con celeri modalità GPS per infanzia e primaria (ritorna l'opzione "supplenze con priorità fino a 10 giorni"), considerato che le sanzioni per rinuncia sono pesantissime? Queste le sanzioni previste:

- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
- la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario,

equivale alla rinuncia esplicita (le sanzioni sono quelle di cui ai punti 1 e 2 precedenti);

- l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

SUPPLENZE DOCENTI CONFERIMENTO. SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE: ORDINE ATTRIBUZIONE E PAGAMENTO 2022. La bozza di OM illustrata ai sindacati presenta un'importante novità (in realtà un ritorno al passato) relativamente all'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra. L'OM n. 60/2020 prevedeva che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (nella scuola secondaria), che non concorrono a costituire cattedra, venissero assegnate dai DS, previo consenso degli interessati, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina. Le predette ore dunque dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola di interesse, in possesso della specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per insegnare la disciplina di interesse. Nel caso in cui non fosse possibile assegnare le predette ore ai docenti di ruolo della scuola di interesse, le stesse venivano assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola, in possesso della specifica abilitazione.

Cosa prevede la bozza di OM. La bozza della nuova ordinanza ministeriale prevede che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai DS, previo consenso degli interessati, nell'ordine seguente:

- ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento d'orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse;
- ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- qualora non sia possibile attribuire le ore, secondo le modalità succitate, si procederà all'attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.

Quanto previsto dalla bozza di OM rappresenta un ritorno al passato, in quanto la procedura di attribuzione era precedentemente prevista dal DM n. 131/2007 e specificata dalle annuali note sulle supplenze.

Pagamento. Il pagamento delle ore eccedenti le 18, nei casi sopra descritti, è previsto sino al 30/06, come chiarito dal MEF con la circolare n. 33247 del 07/04/2016. La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:

- per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
- per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fatto) le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.

SUPPLENZE DOCENTI, SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE – AGOSTO 2022. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si sono aggiornate secondo le disposizioni dell'OM 112/2022, che disciplinerà anche l'attribuzione delle supplenze per il biennio 2022/23 e 2023/24.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore. L'OM presenta un'importante novità (in realtà un ritorno al passato) relativamente all'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.

Cosa prevedeva l'OM 60/2020. L'OM n. 60/2020 prevedeva che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (nella scuola secondaria), che non concorrono a costituire cattedra, venissero assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

Le predette ore dunque dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola di interesse, in possesso della specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per insegnare la relativa disciplina. Nel caso in cui non era possibile assegnare le ore ai docenti di ruolo, le stesse venivano assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato sempre in servizio nella scuola in questione, in possesso della specifica abilitazione.

L'ordinanza ministeriale 112/2022. L'art. 2 c. 3 della nuova ordinanza ministeriale prevede che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, nell'ordine seguente:

- ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d'orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse;
- ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà all'attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto. Evidenziamo che quanto previsto nell'OM 112/2022 rappresenta, come accennato prima, un ritorno al passato, poiché la medesima procedura di attribuzione era precedentemente prevista dal DM n. 131/2007 e specificata dalle annuali note sulle supplenze.

Pagamento. Il pagamento delle ore eccedenti le 18, nei casi sopra descritti, è previsto sino al 30/06, come chiarito dal MEF con la circ. n. 33247 del 07/04/2016. La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore

(cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:

- per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
- per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fatto) le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.

SUPPLENZE GAE E GPS 2022, SPEZZONE ORARIO: LO SI PUÒ ATTRIBUIRE SPEZZANDO UNA CATTEDRA INTERA? Nelle domande per l'attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 gli aspiranti possono chiedere anche uno spezzone orario e l'eventuale completamento. Ricordiamo cosa indicare nella domanda online in merito allo spezzone orario, che è uno degli elementi costituenti ogni singola preferenza. Questi i predetti elementi:

- Insegnamento;
- Sede: Scuola/Comune/Distretto;
- Tipo contratto: annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone;
- Tipo cattedra: esterna stesso comune, esterna altro comune;
- Tipo posto (solo per la scuola dell'infanzia e primaria);
- Tipo scuola.
- Tipo di contratto: spezzone orario

Nell'istanza, dunque, l'aspirante sceglie in ordine preferenziale, per ciascuna sede espressa, anche il tipo di contratto che intende ottenere, ossia annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone (inserendo un check nella relativa voce):

Qualora si selezionino lo spezzone orario, si deve indicare il numero minimo e massimo di ore in cui tale spezzone ricade, secondo l'ordine di gradimento dell'interessato (Qui i range orario per i diversi gradi di istruzione):

Scegliendo lo spezzone, inoltre, si possono indicare:

- la disponibilità ad accettare l'eventuale completamento con altri spezzoni sulla stessa classe di concorso o su classe di concorso diversa;
- numero minimo di ore; numero massimo di ore;
- completamento sullo stesso insegnamento;
- completamento su diverso insegnamento;
- completamento territoriale.

L'aspirante, che indica di volere il completamento, può scegliere (oltre che sullo stesso o diverso insegnamento) se il completamento debba avvenire nell'ambito della scuola, del comune, del distretto o della provincia. Nel focus sulle preferenze pubblicato dal MI si evidenzia che: se risultasse disponibile un completamento, ad esempio su una Scuola, e tale Scuola non fosse presente tra le preferenze espresse e con l'indicazione del completamento, questo non sarebbe assegnato. Conseguentemente, la scelta effettuata al riguardo, comporta che l'aspirante indichi le apposite preferenze; così ad esempio: se scelgo il completamento su scuola, devo indicare altre scuole in cui poter completare. E' possibile spezzare un posto/cattedra intera per creare uno spezzone orario da assegnare? Da quanto sopra illustrato e anche in virtù dell'esempio riportato nel focus del MI, la risposta al quesito è negativa: la cattedra intera non viene spezzata (non è indicato in nessun documento ministeriale), anche perché il sistema andrà a "ricercare" gli eventuali spezzoni disponibili da assegnare a chi li ha richiesti, mentre la cattedra intera sarà assegnata agli aspiranti che ne hanno fatto esplicita richiesta. A ciò aggiungasi che,

essendo le supplenze attribuite dal sistema informatico, lo stesso non può “spezzare” una cattedra/posto intero.

DOMANDA SUPPLENZE DOCENTI 2022/23: LE NOVITÀ. Supplenze anno scolastico 2022/23: online la domanda fino al 16 agosto ore 14. Si tratta di una domanda utile per la supplenza finalizzata al ruolo da GPS prima fascia, nonché per le supplenze da GaE e GPS fino al 31 agosto/30 giugno 2023.

Dall’anno 2021-22, le attività di reclutamento del personale docente per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono informatizzate.

Ruoli da GPS sostegno prima fascia. Le supplenze di cui all’art.5 ter del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 sono conferite limitatamente al sostegno. Assunzione da GPS sostegno prima fascia, domanda online dal 2 agosto.

Le supplenze anno scolastico 2022/23. Le più importanti novità nell’applicazione con riguardo alla presentazione dell’istanza sono le seguenti.

L’aspirante che per la stessa graduatoria sia incluso una volta con riserva e una volta a pieno titolo in una fascia inferiore, può rinunciare alla graduatoria in cui risulta incluso con riserva. Ne abbiamo parlato in Supplenze: chi è inserito per la stessa classe di concorso anche con riserva, può scegliere la nomina a pieno titolo.

L’aspirante che opti per il completamento può scegliere se il completamento debba avvenire nell’ambito della scuola, del comune, del distretto o della provincia.

Presentazione della domanda. Tutti gli aspiranti inseriti in GaE ai fini delle supplenze e GPS possono presentare la domanda dalle 9:00 del 02 agosto alle 14:00 del 16 agosto “Informatizzazione Nomine Supplenze” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.

All’interno della domanda gli aspiranti indicheranno:

- di possedere o meno i requisiti di cui all’art.5 ter del D.L. 228/2021 per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo;
- l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
- l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso e tipologia di posto, per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
- il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104;
- ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Nel caso di utilizzo delle preferenze sintetiche (comuni e distretti) ogni aspirante dovrà indicare anche la disponibilità ad accettare la nomina sui tipi scuola proposti (carceraria, ospedaliera, etc.). Potrà inoltre consultare, in fase di compilazione dell’istanza, l’elenco delle istituzioni che fanno parte del comune/distretto.

La mancata indicazione di talune sedi e/o classi di concorso e tipologia di posto è intesa quale rinuncia. In caso di rinuncia le sanzioni sono quelle riportate all’ art. 14 dell’O.M. 112/2022.

Le nomine. Gli aspiranti presentano l'istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.

Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.

Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell'individuazione. **SUPPLENZE 2022 DA GAE E GPS: COME SI USANO LE FRECCETTE. SCELTA CLASSI DI CONCORSO/SOSTEGNO, SCUOLE, CATTEDRE AL 31 AGOSTO O 30 GIUGNO, SPEZZONE.** Supplenze anno scolastico 2022/23 da GaE e GPS: fino al 16 agosto ore 14 sarà possibile compilare su Istanze online la domanda per richiedere l'attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2023. E' possibile scegliere fino a 150 preferenze, tra scuole, comuni e/o distretti.

Perché un'altra domanda se ho compilato la domanda per le GPS entro il 31 maggio e scelto già le scuole? Vedi la differenza tra la scelta delle 20 scuole e la scelta delle max 150 preferenze.

Assunzioni da prima fascia sostegno e supplenze. Specializzati sostegno, con unica domanda possono richiedere sia ruolo da prima fascia che supplenze per tutte le classi di concorso per le quali hanno titolo: 150 + 150 preferenze

La scelta dell'insegnamento. L'aspirante presente su più graduatorie può scegliere l'insegnamento di interesse e, per esso, indicare le preferenze territoriali di proprio gradimento (puntuali o sintetiche), specificandone l'ordine. Nel caso l'aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere priorità rispetto ad uno di essi, deve indicare prioritariamente tutte le preferenze di interesse (per scuola/sintetiche) per l'insegnamento maggiormente desiderato, e poi procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti.

La scelta della sede. Nel caso l'aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere maggiore gradimento per una sede, può indicare prioritariamente la sede di interesse, per tutti gli insegnamenti (compatibili con la sede indicata) su cui è incluso. L'aspirante può esprimere sia preferenze puntuali (singole scuole) sia sintetiche (comuni, distretti). Quando si esprime una preferenza sintetica la procedura attribuisce il posto, analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a quel comune/distretto, in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel comune/distretto. Se l'aspirante, per esempio, ha indicato, su un determinato comune, prima il tipo posto CH (sostegno della vista) e poi il tipo posto DH (sostegno dell'udito), la procedura automatica esamina prioritariamente tutte le scuole di quel comune che hanno posti su CH e solo successivamente quelle con posti su DH.

Nel caso di preferenze sintetiche (comune e distretto) l'aspirante può scegliere anche il tipo di scuola (ospedaliera, carceraria, serale, adulti) e la procedura cerca un eventuale posto disponibile anche per questi tipi di scuola. Nel caso l'aspirante

non selezionasse nessuna di queste tipologie, la procedura non valuterà la nomina su questi tipi scuola.

Tipologia di supplenza: annuale, fino al termine, spezzone.

Tipo di contratto (annuale, fino al termine, spezzone) in base alla selezione fatta dall'utente e all'ordinamento scelto;

Tipo di cattedra (interna, Cattedra Orario Esterna stesso Comune, Cattedra Orario Esterna differente Comune), in base alla selezione fatta dall'utente con ordinamento fisso: prima cattedra interna, poi COE stesso comune infine COE comune differente;

Tipo di posto, in base alla selezione fatta dall'utente e all'ordinamento scelto;

Numero ore spezzone decrescente (per la tipologia contratto spezzone) (range min max impostato dall'utente) dallo spezzone con maggior numero di ore a quello con il minor numero di ore;

Codice meccanografico utente scuola (in base alle tipologie selezionate dall'utente oltre quella "normale", ospedaliera, carceraria, serale, adulti).

Nel caso di spezzone e completamento, il docente deve indicare anche il tipo di completamento territoriale che preferisce: su scuola, distretto, comune, provincia. In relazione al completamento territoriale scelto, la procedura automatica di assegnazione provvederà a cercare tra le altre preferenze espresse il completamento che potrebbe essere assegnato (se risultasse disponibile un completamento, ad esempio su una Scuola, e tale Scuola non fosse presente tra le preferenze espresse e con l'indicazione del completamento, questo non sarebbe assegnato). Anche le scuole di tipo ospedaliera, carceraria, serale, adulti vengono analizzate seguendo l'ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici

Ogni preferenza non espressa rappresenta una esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile.